

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI – 13 DICEMBRE 2016, N. 25513

PRIMO PRES. F.F. R. RORDORF — PRESID. SEZ. S. DI PALMA — PRES. SEZ. G. AMOROSO — PRES. SEZ. A. AMENDOLA — REL. F. MANNA — P.M. R. FUZIO - Parti Regione Abruzzo c/CM.

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - Ricorso in cassazione - Deposito copia autentica ordinanza con comunicazione o notificazione - Improcedibilità - Trasmissione fascicolo d'ufficio - Esclusione - Specifica indicazione della data di comunicazione e notifica in ricorso - Esclusione .

Nell'ipotesi di ordinanza d'inammissibilità dell'appello emessa ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell'ordinanza d'inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. salvo in esito alla trasmissione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo, che il ricorrente ha l'onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo, la Corte, nell'esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevi che quest'ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dall'altra, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.

Il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 348-ter, 3 comma, c.p.c. contro la

sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d'inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto l'art. 366, primo, n. 6, c.p.c., si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi d'impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all'annullamento del provvedimento impugnato.

DIRITTO

1. L'ordinanza interlocutoria interpella queste Sezioni unite su due questioni tra loro interdipendenti: *a)* se, a pena d'inammissibilità, il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 348-ter, comma terzo, c.p.c. (richiamato dall'art. 436-bis c.p.c. per il rito del lavoro), debba indicare la data di comunicazione o di notificazione dell'ordinanza emessa dal giudice d'appello, al fine di verificare la tempestività dell'impugnazione: e *b)* se a pena d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, primo e secondo comma, n. 2. c.p.c. il ricorrente debba depositare (oltre alla sentenza impugnata) anche copia dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, con la relativa comunicazione di cancelleria dalla cui data decorre il termine di 60 gg. previsto dall'art. 325 c.p.c.
- 1.1 Delle due problematiche, entrambe poste in funzione del controllo officioso del giudicato formale, solo la seconda nel caso specifico si attualizza nella sua pienezza, poiché - come dà atto l'ordinanza interlocutoria - il ricorso è stato avviato per la notifica il 6 dicembre 2013, e dunque entro i 60 gg. dal deposito dell'ordinanza della Corte territoriale, pubblicata l'11 ottobre 2013. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, infatti, che pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione (adempimento prescritto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, c.p.c.) il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove da esso risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c. (v. nn. 18645/15, 16817/14 e 17066/13). Traslato alla fattispecie, detto principio comporta che la notifica del ricorso per cassazione nei 60 gg. dall'emissione dell'ordinanza d'inammissibilità pronunciata dal giudice d'appello ai sensi degli

artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., dimostrando la tempestività dell'impugnazione concentra l'indagine sui profili di procedibilità *ex* art. 369, primo comma, n. 2 c.p.c.

Non di meno l'esame anche della prima questione s'impone nell'ambito d'una più ampia ricostruzione sistematica, quale effetto della soluzione accolta sul requisito di procedibilità del ricorso.

Requisito che, in generale e secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (a partire dalla n. 19654/04 fino alla n. 3564/16) deve essere verificato con priorità perché dotato di pregiudizialità logico-giuridica rispetto al tema dell'inammissibilità del ricorso.

2. Gli artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c., disciplinano, fuori dei casi in cui l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello debba essere pronunciale con sentenza, la definizione reiettiva del gravame mediante un giudizio prognostico condotto con tecnica delibativa. Di riflesso le due conclusioni cui di recente sono pervenute queste Sezioni unite (sent. n. 1914/16), le quali, per implicazione logica da tale premessa, nel ricostruire i limiti d'impugnabilità di detta ordinanza hanno affermato che: *a*) la decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-*ter* c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti; *b*) detta ordinanza non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., ove si denunci l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio "prognostico" che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione.

Dunque, se emessa nel rispetto delle regole che vi presiedono, l'ordinanza *ex* artt. 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. rimette in gioco - ad evitare un *vulnus* di risulta all'art. 111, settimo comma, Cost. - l'impugnazione per cassazione della sentenza di primo grado. Previsione, questa, che (*unicum* nel sistema) disarticola il nesso tra provvedimento impugnato e termine d'impugnazione, questo non collegandosi più a quello ma all'atto conclusivo del giudizio intermedio di gravame.

Intuitiva la ricaduta sulla norma dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. Supponendo (non a torto) la valenza prototipica di tale norma ("*n*)*eppure v'è dubbio che la lettura della disposizione normativa (...) non offre spazi interpretativi*": così, in motivazione, s.u. nn. 2005 e 2006/2009), nell'applicarla la

giurisprudenza di queste s.u. l'ha fino ad oggi sostanzialmente riprodotta tal quale, così da rispettarne in maniera rigorosa lettera e *ratio* quale strumento di controllo, officioso e indisponibile, dei termini d'impugnazione. Unica variabile ammessa (a partire da s.u. n. 11932/98), la possibilità di depositare la sentenza impugnata non congiuntamente al ricorso, argomentando *ex art.* 372 c.p.c. ma pur sempre nel medesimo termine del primo comma dell'art. 369 c.p.c. (cfr. *ex multis*, a sezioni semplici, le nn. 25070/10, 6350/04, 13473/02, 12434/02 e 14240/00).

Tutto ciò fino al limite estremo di ritenere irrilevante, quanto al deposito della copia autentica munita della relata di notifica, ove avvenuta, sia la non contestazione sia il deposito da parte del controricorrente, o comunque la presenza agli atti del fascicolo d'ufficio, di una copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, benché in ipotesi dimostrativa della tempestività del ricorso: così s.u. nn. 9005 e 9006/2009 e le numerose e successive conformi delle sezioni semplici.

Tra le quali vale richiamare l'ordinanza n. 6706/13 (cui *adde* la n. 20883/15), la quale ha ritenuto che qualora risulti - in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente (ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c.), la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se questi abbia assolto l'onere, previsto dall'art. 369, secondo comma, numero 2, c.p.c. di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo art. 369 c.p.c., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell'osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l'accertamento di un'eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l'accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso. Ancora e analogamente, nell'ipotesi in cui lo stesso ricorrente allegghi, espressamente o implicitamente, che la sentenza gli sia stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica senza la relata di notificazione, si è affermato che il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. senza che tale previsione integri una lesione dell'art. 24. Così. (v. sentenza n. 1 1376/10).

Perentorietà del termine di cui all'art. 369, primo comma, c.p.c.; carattere sanzionatorio dell'improcedibilità e relativa certezza applicativa, a prescindere dal tempo in cui la causa è decisa e dal contenuto di altri atti; specificità, officiosità e tendenziale speditezza del procedimento di cassazione come concepito dal legislatore; il tutto nel contesto del vincolo letterale del corredo normativo in esame, che non ammette equipollenti e che ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità sia pure (con un pronuncia d'inammissi-

sibilità, la n. 471/92 della Corte cost., e) con riferimento al n. 3 del medesimo secondo comma dell'art. 369 c.p.c.: queste le basi argomentative dell'indirizzo predetto e, segnatamente, di s.u. nn. 9005 e 9006/2009 (su cui si ritornerà *infra*).

2.1 Il quale indirizzo, tuttavia, se riferito al caso che qui ne occupa perde l'automatismo della sua solida base positiva, e ciò per due ragioni.

La prima è di indole sistemica e denuncia il difetto di collegamento tra le norme in questione. Non è da dimostrare, ma solo da constatare che l'espressione "*la relazione di notificazione, se questa è avvenuta*" (prima parte del n. 2, del secondo comma dell'art. 369 c.p.c.) non può utilmente correlarsi al provvedimento di primo grado reso impugnabile per cassazione dall'art. 348-ter, terzo comma c.p.c. Il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre, infatti, dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza d'inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l'applicazione del termine c.d. lungo *ex art.* 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest'ultima norma (cfr. nn. 25115/15, 15235/15, 15239/15 e 10723/14, cui *adde* s.u. n. 25208/15). Per contro, nessun problema particolare pone la permanente necessità che l'impugnata sentenza di primo grado sia depositata in copia autentica, immutate le esigenze di conoscenza e di certezza d'un provvedimento non altrimenti enucleabile dagli atti.

La seconda ragione risiede proprio nelle diverse condizioni di conoscibilità dell'ordinanza *ex artt.* 348-bis e 348-ter c.p.c. Mentre le sentenze sono conservate in originale nell'apposito volume di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c., sicché è solo estraendone copia autentica che è possibile portarle a conoscenza del giudice dell'impugnazione con il dovuto grado di certezza, dal che l'onere imposto dall'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c.; l'originale dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, per contro, è parte integrante del relativo fascicolo d'ufficio, al pari della conseguente comunicazione, da effettuare mediante consegna del biglietto di cancelleria ovvero in forma telematica a mezzo posta elettronica certificata (art. 134, secondo comma, c.p.c., come sostituito dall'art. 25, primo comma, lett. d), n. 1, della legge n. 183/11). Fascicolo la cui richiesta di trasmissione forma oggetto d'un diverso adempimento, prescritto dal terzo comma dell'art. 369 c.p.c., che secondo la giurisprudenza di questa Corte è da ritenersi presidiato dall'improcedibilità non *ex se* (infatti questa non è espressamente prevista), ma solo in quanto per il tenore del motivo d'impugnazione l'esame del fascicolo appaia indispensabile ai fini del decidere (cfr. *ex multis*. s.u. nn. 145/99 e 764/95). E dunque più che al ricorso si ha riguardo in tal caso al contenuto della censura.

È vero che anche l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello può non essere seguita dalla comunicazione della cancelleria, benché dovuta quando il prov-

vedimento non sia stato emesso in udienza. Allo stesso modo la comunicazione stessa potrebbe essere stata effettuata in maniera tale da non includere l'intero contenuto dell'ordinanza [come invece prescrive l'art. 45, secondo comma, disp. att. c.p.c., modificato dall'art. 16, terzo comma, lett. c) d.l. n. 179/12, convertito in legge n. 221/12]; o comunque essa può essere stata eseguita in maniera tale da non lasciar comprendere neppure che si tratti d'un provvedimento emesso ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. In tal caso, è stato affermato da questa Corte, la comunicazione del provvedimento è inidonea a far decorrere il termine di 60 gg. (v. la sentenza n. 18024/15; nel senso, invece, che ai fini in oggetto sia irrilevante che la comunicazione dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello sia integrale o non, cfr. la n. 23526/14). Ed ancora, prima o in assenza della comunicazione, l'ordinanza potrebbe essere stata notificata dalla parte vittoriosa.

In tutte queste ipotesi il termine d'impugnazione opera, in base agli artt. 326 e 327 c.p.c., in maniera non dissimile da quanto avviene nelle ipotesi ordinarie in cui esso si correla al medesimo provvedimento impugnato. Ma la differenza fisiologica tra i due contesti in raffronto resta intatta e, dunque, pone un problema interpretativo di nuova configurazione.

2.1.1. - Si tratta allora di stabilire se, nonostante le accennate differenze con il regime "ordinario", anche nella fattispecie il ricorrente, oltre alla copia autentica della sentenza di primo grado, debba depositare, sotto la medesima comminatoria, pure la copia autentica dell'ordinanza d'inammissibilità con la (prova della) relativa comunicazione o notificazione. Se la tesi affermativa - si legge nell'ordinanza di rimessione - stride sul piano letterale con l'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., sul piano teleologico e sistematico le relative ragioni valgono nella medesima misura anche nel caso in esame. Sicché in definitiva l'interrogativo è se, cambiando ciò che v'è da cambiare, detta norma sia applicabile anche al ricorso per cassazione proposto in base al terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c.

2.1.2. - Ad avviso di queste s.u. la risposta non è influenzata, in termini generali, dal carattere tassativo delle cause d'improcedibilità (come del resto d'inammissibilità) dell'impugnazione, che escluderebbe un'applicazione analogica ma consentirebbe un'interpretazione estensiva. In disparte il sottile e tutt'altro che limpido discrimine tra l'uno e l'altro concetto (la necessità della cui storicizzazione non vale indagare in questa sede), è il sistema stesso a non ammettere che la tecnica di controllo della ritualità dell'impugnazione registri un vuoto di disciplina: ed esige, pertanto, una soluzione di tipo completo.

A reclamare ulteriormente la quale, confermando così la possibilità d'una lettura in chiave sistematica dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c., concor-

re la giurisprudenza di questa Corte formatasi con riguardo al regolamento di competenza e al conseguente collegamento istituito tra detta norma e l'art. 47, secondo comma, c.p.c.

Con ordinanza n. 9004/2009 queste s.u. hanno infatti affermato che in tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleggi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l'obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell'istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell'art. 47 c.p.c. e del secondo comma dell'art. 369 c.p.c. posto a tutela dell'esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l'appunto, dal citato secondo comma dell'art. 369) oppure attraverso le modalità previste dal secondo comma dell'art. 372 c.p.c. (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purché nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 c.p.c.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell'eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d'ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività.

Ed anche la citata e coeva ordinanza s.u. n. 9005/2009 si iscrive nel perimetro del medesimo indirizzo, essendo stata emessa in esito a tre ordinanze interlocutorie una delle quali su istanza *ex art.* 42 c.p.c. Ne sono seguite le ordinanze nn. 21814/2009, 2023/2011, 22765/2013 rese a sezioni semplici, e di recente la sentenza n. 16169/15 pronuncia in tema di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 99, ultimo comma, legge fall.

2.1.3. - Nell'affrontare la questione in esame non si nega validità alla premessa che (come osservato in dottrina) all'interno dell'art. 369, secondo comma, n. 2 c.p.c. la produzione della copia autentica del provvedimento impugnato e la prova della relativa notificazione in una certa data assolvono funzioni diverse, la seconda, a differenza della prima, riguardando specificamente l'osservanza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.

L'argomento, tuttavia, non si presta a produrre effetti decontestualizzanti che diversamente proverebbe troppo. Se il legislatore ha avvertito la necessità di unificare il deposito della sentenza e della relata di notifica, se avvenuta, sotto la medesima comminatoria d'improcedibilità *ex art.* 369 c.p.c. all'interprete non è dato di scindere tale prescrizione unitaria e di ricollocare altrimenti, all'interno del sistema, la verifica della tempestività dell'impugnazione.

Ancora, non pare auspicabile che un tale risultato interpretativo si ammetta nel solo caso che qui ne occupa, così che resti ferma la soluzione inversa nel

regime del ricorso per cassazione contro le sentenze d'appello o i provvedimenti emessi in unico grado di merito. Ragioni di coerenza sistematica vi osterebbero, non meno della dubbia correttezza di una mutilazione del concetto d'improcedibilità non adeguatamente e previamente giustificata. Né, infine, sembra che la doppia polarità del discorso possa esprimersi in termini di conflitto tra il dato formale dell'art. 369 c.p.c. e le esigenze funzionali sottese, esaudibili in altro modo attesa la ridetta disarticolazione tra l'atto che si impugna e quello da cui decorre il termine di ricorso. L'alternativa da sciogliere non è tra forma e sostanza, l'una non essendo logicamente in opposizione all'altra, ma tra l'espansione massima e quella minima della nozione d'improcedibilità. Ed è su quest'ultima, allora, che occorre riflettere al fine di verificare se ed in qual misura vi rientri, qualificandosi così come omissivo, il mancato deposito della copia autentica dell'ordinanza d'inammissibilità adottata *ex artt. 348-bis e 348-ter*, terzo comma c.p.c., in una con la prova della sua (necessaria) comunicazione o (eventuale) notificazione. (Salvo tale provvedimento sia stato pronunciato in udienza, nel qual caso il termine per proporre il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, da identificare in quello c.d. breve di cui all'art. 325, secondo comma, c.p.c, decorre dall'udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all'art. 176 c.p.c.: v. l'ordinanza n. 25119/15).

2.2 L'improcedibilità, si è soliti affermare, è la sanzione che l'ordinamento prevede per l'inattività della parte impugnante. Esattamente, nella sua nozione più ristretta e, quindi, tecnicamente più precisa (in un contesto legislativo che ne fa largo ed eterogeneo uso anche in norme a contenuto sostanziale), l'improcedibilità è definita da autorevole dottrina come *“la conseguenza, di natura sanzionatoria e perciò doverosamente testuale, di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto, espressamente configurato come necessario a tal fine, della sequenza di avvio di un dato processo”*. Sempre secondo la dottrina, tale sanzione per difetto di specifiche attività da compiersi *in limine litis*, riguarda non l'atto iniziale d'impulso ma uno immediatamente successivo: è considerata per lo più di carattere irrimediabile; e il suo oggetto è un'attività neutra, inidonea a influire in un senso o nell'altro sul merito della decisione finale, essendo diretta solo a far progredire la sequenza processuale.

Alla base del concetto di improcedibilità vi è (i) l'idea d'una regola d'accesso all'impugnazione (cfr. in motivazione s.u. nn. 9005-9006/2009), che consenta al giudice, prima ancora di esaminarne le ragioni, di verificarne d'ufficio i presupposti d'ammissibilità, che è onere dell'impugnante dimostrare; e (ii) la scelta, di pura matrice positiva, di far prevalere la formazione del giudicato su possibili soluzioni rimediali.

È per questo che l'art. 369 c.p.c. contiene un catalogo di presupposti, necessari e sufficienti, riscontrati i quali il giudice di legittimità può *procedere* ad esaminare i motivi di ricorso, sempre che pure questi ultimi soddisfino i requisiti di forma-contenuto prescritti dall'arti. 366 c.p.c., presidiati a loro volta dalla sanzione d'inammissibilità.

Ma nell'ipotesi del ricorso per cassazione proposto ai sensi del terzo comma dell'art. 348-*ter* c.p.c. non basta la sola copia autentica della sentenza di primo grado per comprendere se il ricorso possa essere esaminato nel suo contenuto assertivo. L'ammissibilità dell'impugnazione, come si è detto, in base a detta norma si ricava dall'ordinanza conclusiva del giudizio d'appello e dalla sua comunicazione o notificazione. Il difetto dell'una e dell'altra grava il ricorrente della relativa allegazione per poter fruire del termine dell'art. 327 c.p.c. (come afferma, condivisibilmente, l'ordinanza n. 2594/16).

Inoltre, il deposito in copia autentica (non solo della sentenza di primo grado impugnata, ma) anche dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello è reso necessario pure ad altri e non meno importanti fini. È stato affermato da questa Corte (v. in motivazione, la n. 12034/14; conforme, la n. 6336/15) che nonostante la sostituzione, quale oggetto del giudizio di legittimità, del provvedimento d'appello con quello di primo grado, resta pienamente in vigore la regola generale dell'art. 329 c.p.c., nel senso che oggetto del ricorso per cassazione *ex art. 348-ter* c.p.c. non possono essere questioni che siano già precluse al momento della proposizione dell'appello dichiarato inammissibile per difetto di una ragionevole possibilità d'accoglimento, per essersi formato il giudicato interno per acquiescenza. Con la conseguenza (prosegue la n. 12034/14) che è indispensabile ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c. - che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione tanto dell'integrale motivazione dell'ordinanza *ex artt. 348-bis* e *348-ter* c.p.c., quanto dei motivi d'appello, affinché sia evidente che sulle questioni oggetto del giudizio di legittimità non si sia formato alcun giudicato interno.

Dunque, è solo avendo a disposizione l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello *ex art. 348-ter*, terzo comma c.p.c. e la prova della sua comunicazione o notificazione, che il giudice di legittimità è nelle condizioni di effettuare una compiuta verifica (dell'ammissibilità dell'impugnazione e dunque) della procedibilità del ricorso, una volta che il ricorrente abbia assolto anche gli altri oneri imposti dall'art. 369 c.p.c.

2.2.1. - Nel porre mente ai quali, deve domandarsi se e quale contributo, nei limiti dell'economia del discorso, possa trarsi dal considerare l'ordinanza d'inammissibilità dell'appello a stregua d'ogni altro allo o documento su cui si basi l'impugnazione, da depositare a pena d'improcedibilità ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c. (soluzione affermata, sebbene fuggacemente, dalla sentenza n. 14183/14 anche con riguardo all'atto d'appello).

Tenuto conto che le ordinanze impugnate e le relative comunicazioni di cancelleria sono pur sempre atti del processo: che è indiscusso in ogni caso l'onerare della parte di dimostrare la tempestività del proprio ricorso: e che anche l'adempimento del n. 4 del secondo comma dell'art. 369 c.p.c. è prescritto a pena d'improcedibilità: tutto ciò considerato, la questione sembrerebbe permanere nell'ambito eletto.

In realtà detta norma allude ad altro, come dimostra la recente storia del contrasto giurisprudenziale cui ha dato luogo la sua interpretazione. Contrasto che queste s.u. con sentenza n. 22726/11 hanno risolto nel senso che l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369, terzo comma, c.p.c. ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità *ex art. 366, n. 6, c.p.c.*, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi.

Piuttosto, tale precedente appare particolarmente significativo per la sua valenza euristica, evidente lì dove afferma che il principio di strumentalità delle forme debba "*fare premio, in sede ermeneutica, sul 'vantaggio' per la Corte di cassazione di disporre immediatamente degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda e che siano già contenuti nel fascicolo d'ufficio, comunque destinato a pervenire nella sua disponibilità una volta richiestane la tempestiva trasmissione da parte del ricorrente. Chè, a ben vedere, l'alternativa sarebbe costituita dalla gravissima sanzione della declaratoria di improcedibilità del ricorso (ex art. 387 c.p.c. non più riproponibile) per non avere la parte prodotto atti di cui la Corte già normalmente dispone nel momento in cui esamina il ricorso, o di cui può agevolmente disporre, sollecitando l'invio del fascicolo d'ufficio alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata nei casi, per vero abbastanza rari, in cui esso non sia ancora pervenuto al momento del primo esame del ricorso*".

Un'indicazione, quest'ultima, che pone una prospettiva nuova di cui occorre tener conto.

- 2.3 Una delle ragioni fondanti dell'indirizzo espresso da s.u. nn. 9005 e 9006/2009 risiede, come si è accennato, nella natura sanzionatoria e tipicamente legale dell'improcedibilità, e nella necessità di fissarne nel tempo

l'esatto momento di rilevazione. In dette ordinanze si afferma che la parte è investita del potere di far procedere la propria azione purché secondo determinate modalità ed entro determinati termini. Scaduti i quali, *“il potere cessa e scatta la sanzione”*, cui si correla l'art. 387 c.p.c. attraverso la previsione dell'irriproponibilità del ricorso anche se non sia spirato il termine fissato dalla legge. Vi si osserva, inoltre, che scardinata la regola dell'improcedibilità bisognerebbe ipotizzare l'uso senza tempo di strumenti e tecniche di recupero del medesimo potere processuale (esemplificando, l'art. 372 c.p.c. la posizione assunta dal contraddittore o l'estensione dell'art. 182 c.p.c.).

2.3.1. - Certo, deve osservarsi anche oggi, di vera sanzione si tratta: né, del resto, ne IT interpretarne presupposti ed efficacia avrebbe senso distaccarsi anche solo a livello terminologico da un'espressione di indiscussa e radicata cittadinanza tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Ma il punto è un altro e induce, per le considerazioni che seguono, a superare l'indirizzo espresso dalle pronunce nn. 9005 e 9006/2009.

La soluzione, invero, deve essere resa compatibile con il principio d'effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, ai sensi degli artt. 24, 111 e 113 Cost. e 6e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu), e richiede di non esaltare oltre misura i presidi di carattere formale che il legislatore ha previsto per l'accesso al rimedio di legittimità.

Senz'altro, l'assoggettamento dell'azione giudiziale a termini e condizioni anche stringenti non è incompatibile con tale principio. Come si desume dalla giurisprudenza costituzionale, se è vero che dal principio del giusto processo discende il diritto ad un "equo vaglio giurisprudenziale", ciò non toglie che il processo stesso debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (Corte cost. sentenze nn. 11/08 e 462/06 e ordinanza n. 163/10).

Tra le varie (e complesse) declinazioni del principio di effettività della tutela giurisdizionale, particolare rilievo va riconosciuto al punto di equilibrio tra garanzia individuale e regola d'accesso all'impugnazione, per come esso vive nella giurisprudenza della Corte Edu.

La quale (come ricapitolata, con rinvii, e ribadita nella recente sentenza del 15 settembre 2016 - ricorso n. 32610/2007 - Causa Trevisanato e. Italia, che ha escluso la violazione dell'art. 6, par. 1 della Convenzione da parte dell'art. 366-*bis* c.p.c.) afferma che "il diritto a un tribunale" non è assoluto, ma si presta a limitazioni implicite inerenti alle condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento (v. Garda Manibardo e. Spagna, n. 38695/97 e Mortier e. Francia, n. 42195/98); che in ogni caso, le restrizioni applicate non devono

limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali che il diritto risulti pregiudicato nella sua stessa sostanza; che esse si conciliano con l'art. 6 § 1 della Convenzione solo se perseguono uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (sentenza Guérin e. Francia del 29 luglio 1998), coordinando tra loro sicurezza giuridica e buona amministrazione della giustizia (Kemp e altri c. Lussemburgo, n. 17140/05); e che tale compatibilità delle limitazioni previste dall'ordinamento interno con il diritto di accesso a un tribunale riconosciuto dall'art. 6 § 1 dipende dalle particolarità del procedimento di cassazione, tenendo conto del processo complessivamente condotto nell'ordinamento giuridico interno e del ruolo che svolge in quest'ultimo la Corte di cassazione, le regole d'accesso alla quale possono essere più rigorose che per un appello (v. Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97 e Béles e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99).

2.3.2. - Nell'ottica di tale giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la sanzione d'improcedibilità prevista dall'art. 369 c.p.c. non pone problemi di per sé, sia perché incide non sulla possibilità di ricorso altrimenti concessa dalla legge, ma sulla prosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un tempo ragionevole; sia perché attua un altrettanto equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e di buona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso per cassazione, il cui rilievo nell'ordinamento è tale da giustificare regole d'accesso più rigorose. Lo scopo di detta norma, insomma, è senz'altro legittimo.

Ciò che entra in crisi, invece, è la proporzionalità tra detto scopo e il mezzo impiegato allorché i requisiti di procedibilità in esame siano altrimenti dimostrati a stregua degli atti.

Va osservato, infatti, che nessuna sanzione è predicabile come fine a se stessa e irreversibile anche oltre la funzione che l'ordinamento le assegna, e ancor prima che l'infrazione alla norma sia dichiarata dal giudice. Lo stesso art. 387 c.p.c. appena ricordato richiede un'apposita declaratoria d'inammissibilità o d'improcedibilità perché si consumi il potere processuale di riproporre il ricorso (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. tra le ultime massimate, la n. 7344/12). E se alle ridette condizioni e nei limiti del termine (ovviamente breve: v. sentenza n. 10388/05) d'impugnazione la parte può addirittura esercitare un potere di emenda, è difficile sostenere che esigenze di celebrità e d'ordine possano prevalere, nella loro visione anticipata, anche sulla dimostrazione del medesimo dato mancante prima che intervenga l'eventuale declaratoria d'improcedibilità. 11 riferimento, suggerito dalla citata s.u. n. 22726/11, è al terzo comma del medesimo art. 369 c.p.c. e alla trasmissione del fascicolo d'ufficio che il ricorrente ha l'onere di richiedere alla cancelleria del giudice a *quo*, fascicolo che contiene l'originale dell'ordinanza d'inam-

missibilità *ex artt.* 348-*bis* e 348-*ter* c.p.c. e, di regola, anche gli estremi della sua comunicazione. Allo stesso modo, le medesime informazioni potrebbero emergere anche dal fascicolo della parte controricorrente, che dovesse contenere la copia autentica dell'ordinanza d'inammissibilità notificata.

Pertanto, considerato che in materia processuale la sanzione svolge una funzione dissuasiva speciale senza alcuna pretesa di deterrenza generale, deve ritenersi che non debba essere sanzionata *usque ad extremum* una condotta omissiva i cui effetti siano stati altrimenti risolti senza danno o ritardo per la procedura.

3. La seconda questione rimessa a queste Sezioni unite è se il ricorrente sia gravato dall'onere, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione, di specificare nel ricorso se e in quale data abbia ricevuto la comunicazione o notificazione dell'ordinanza *ex art.* 348-*ter*, terzo comma, c.p.c., secondo quale delle due sia intervenuta per prima.

In senso affermativo si è espresso un orientamento (v. sentenze nn. 20236/15 e 23637/15), che ha ritenuto tale indicazione a stregua di un requisito di forma-contenuto del ricorso, affermando che *“il riferimento univoco - quale dies a quo di un termine perentorio incidente sullo sviluppo del processo - ad un incombente, quale la comunicazione della cancelleria, che può definirsi normale, cioè necessario ed immancabile (...), rende evidente l'interesse pubblicistico evidentemente sotteso alla sollecita formazione del giudicato, indubbio presidio della tutela dei diritti della parte vittoriosa e quindi pienamente conforme ai principi costituzionali del giusto processo alla decorrenza immediata del termine breve di impugnazione”*. Con la conseguenza che sarebbe necessaria non solo la dimostrazione (che sarebbe poi controllata dalla Corte attraverso l'esame diretto degli atti), ma pure ed ancor prima *“allegazione in ricorso del rispetto del termine breve dalla comunicazione dell'ordinanza di secondo grado (...) ai fini della stessa regolarità formale del ricorso”*, tanto da precludere *“perfino l'esame diretto degli atti al fine di verificare l'obiettiva sussistenza di tale tempestività: con le sole, intuitive, eccezioni (...) in cui la comunicazione non è prevista per speciali ed eccezionali disposizioni di legge, ovvero in cui la proposizione dell'impugnazione sia avvenuta essa stessa entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di secondo grado”*.

A tale indirizzo, che sembra basarsi sul principio di autosufficienza del ricorso, si giustappone (senza tuttavia contrapporvisi, data la diversità della fattispecie ipotetica di riferimento) altro orientamento espresso in tema di regolamento di competenza, secondo cui *“allorché il ricorrente abbia allegato di avere estratto copia della sentenza impugnata in una certa data (ovvero ciò risulti dalla copia autentica della stessa), ma nulla abbia dedotto in ordine alla comunicazione della sentenza, o, addirittura, abbia allegato che non vi sia stata alcuna comunicazione, non può presumersi che la comunicazione sia avvenuta*

prima del momento dell'estrazione della copia, o nel momento in cui questa fu rilasciata. Ne consegue che, in tal caso, il termine per impugnare non è quello dell'art. 47, comma secondo, c.p.c., ma quello previsto dall'art. 327 c.p.c., e la Corte di cassazione, che eserciti il suo dovere d'ufficio di controllare la tempestività dell'impugnazione, può rilevarla dalla circostanza che non sia stato inserito nel fascicolo d'ufficio l'originale del biglietto di cancelleria relativo a detta comunicazione; tuttavia, ove manchi la trasmissione del fascicolo, la Corte deve sollecitarne d'ufficio la trasmissione, ferma restando la facoltà del ricorrente di produrre, anche nel corso dell'adunanza per la camera di consiglio, la certificazione della cancelleria del giudice a quo attestante il difetto di comunicazione o una comunicazione successiva alla notificazione dell'istanza. Nel caso, infine, in cui, trasmesso il fascicolo, risulti che la comunicazione era avvenuta prima della proposizione dell'istanza di regolamento, questa va dichiarata improcedibile, per la violazione dell'art. 369, comma secondo, c.p.c.” (così l'ordinanza n. 21814/2009; conforme, la n. 14135/13).

3.1 Ad avviso di queste Sezioni unite deve escludersi che l'espressa indicazione, all'interno del ricorso, della data in cui l'ordinanza emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è stata comunicata o notificata, condizioni l'ammissibilità dell'impugnazione.

In disparte il rischio di proliferazioni pretorie in un settore per sua natura tipizzato, il che già di per sé sconsiglia l'impiego di nozioni di esclusivo conio giurisprudenziale, il principio di autosufficienza del ricorso appare del tutto estraneo alla questione. Sorto - nelle sue enunciazioni iniziali - con riguardo al vizio motivazionale, tale principio (che nella giurisprudenza di questa Corte ha talvolta sofferto di una certa qual ipertrofia), è stato ricondotto al suo giusto livello di rilevanza da s.u. n. 8077/12. Pronuncia, quest'ultima» che lo ha inteso come «*corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, ora tradotto nelle più definite e puntuali disposizioni contenute negli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. (...) sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti e a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato*».

Nel solco di tale precedente, va ulteriormente ribadito che ogni applicazione del principio di autosufficienza, operata con riguardo vuoi ai vizi *in iudicando* vuoi a quelli *in procedendo* (rispettivamente, ai sensi dei nn. 3 e 4 dell'art. 360 c.p.c.), attiene ad ogni modo al giudizio d'ammissibilità delle singole censure, e non del ricorso in sé quale atto propulsivo del processo. E dunque, quando si parla di «” principio di autosufficienza del ricorso per cassazione” occorre essere consapevoli dell'uso metonimico di tale espressione, che indica il contenente (il ricorso, appunto) per designare il contenuto (i singoli motivi e le censure ivi articolate).

3.1.1. - Ciò chiarito, deve escludersi che l'ipotizzata inammissibilità poggi su di una base positiva. Questa non è ravvisabile nel n. 6 del primo comma dell'art. 366 c.p.c. il quale prescrive che il ricorso contenga la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se è vero, infatti, che anche la comunicazione di cancelleria o la notificazione ad opera della parte vittoriosa sono, come s'è detto innanzi, atti del processo, è però certo che la norma suddetta non vi si possa riferire. Gli atti e i documenti (nonché i contratti collettivi) che in forza di tale disposizione devono essere richiamati sono quelli su cui *si fonda* il ricorso, vale a dire quelli da cui i motivi d'impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico nel candidarsi a idonei mezzi all'annullamento del provvedimento impugnato.

Le indicazioni di cui alla problematica in esame riguardano, invece, unicamente il controllo di tempestività dell'impugnazione, che la Corte compie in via pregiudiziale rispetto allo scrutinio di "merito". Pertanto, solo a patto di forzare il senso letterale e logico dell'art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., può affermarsi l'esistenza a carico del ricorrente dell'onere in questione.

Se ne deve concludere che, al pari di quanto la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato in tema di regolamento di competenza, la parte impugnante non sia tenuta a specificare nel ricorso *an* e *quando* della comunicazione o notificazione dell'ordinanza che abbia dichiarato l'appello inammissibile, essendo in potestà della Corte stessa verificare la tempestività dell'impugnazione attraverso l'esame diretto degli atti, e cioè sia del fascicolo d'ufficio che di quelli di parte.

4. Sulla base di quanto fin qui considerato, si formulano i seguenti principi di diritto: "Nell'ipotesi di ordinanza d'inammissibilità dell'appello emessa ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per cassazione proponibile in base all'art. 348-*ter*, terzo comma, c.p.c. contro la sentenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell'ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità *ex* art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c. ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell'ordinanza d'inammissibilità. Tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell'ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2. c.p.c. salvo in esito alla trasmissione del fascicolo d'ufficio da parte della cancelleria del giudice *a quo*, che il ricorrente ha l'onere di richiedere ai sensi del terzo comma del predetto articolo, la Corte, nell'esercitare il proprio pote-

re officioso di verificare la tempestività dell'impugnazione, rilevi che quest'ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell'una e dell'altra, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c”.

“Il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 348-ter, 3 comma, c.p.c. contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d'inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello, in quanto l'art. 366, primo comma, n. 6. c.p.c., si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi d'impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all'annullamento del provvedimento impugnato”.

5. Applicati al caso di specie, i suddetti principi di diritto consentono di affermare la procedibilità del ricorso. Come premesso, infatti, il ricorso è stato avviato per la notifica il 6 dicembre 2013, e dunque nei 60 gg. dalla pubblicazione dell'ordinanza d'inammissibilità *ex* artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., avvenuta l'11 ottobre 2013.

L'ordinanza interlocutoria dà atto del deposito dell'ordinanza che in effetti è agli atti e in copia autentica. Mentre nel ricorso la parte ricorrente ha dedotto di non aver avuto né comunicazione né notificazione dell'ordinanza, che in effetti tale provvedimento risulta essere stato pronunciato e letto in udienza.

6. Ai sensi dell'art. 142, primo comma, disp. att. c.p.c, la decisione dei motivi d'impugnazione va rimessa alla sesta sezione, sottosezione lavoro, di questa Corte, che regolerà anche le spese (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SESTA VI CIVILE - 12 DICEMBRE 2016, N. 25456

PRES. A. AMENDOLA — REL. R. FRASCA - Parti De Panicis Maria c/Ministero della Difesa e Allianz S.p.A.

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348- bis c.p.c. - Impugnativa congiunta in Cassazione ordinanza e sentenza di I grado - Termini ex art. 348-ter, comma terzo, c.p.c. - Fondamento.

Qualora risulti ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall'art. 348-ter, terzo comma, c.p.c. e, dunque, ove l'ordinanza sia stata comunicata, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, sia perché è logicamente prioritario l'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all'ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza.

DIRITTO

§1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis, si sono svolte le seguenti considerazioni:

<< (...) §3. Il ricorso, affidato a sette motivi, il primo dei quali rivolto contro l'ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., in quanto appare manifestamente inammissibile.

Queste le ragioni.

§4. Il ricorso è stato notificato nel settembre del 2014, ma la stessa ricorrente ha allegato che l'ordinanza della Corte lagunare venne comunicata il 21 maggio 2014 ed ha anzi documentato la comunicazione.

Ne segue che il ricorso avrebbe dovuto notificarsi entro i sessanta giorni da detta comunicazione e, dunque, entro il 21 luglio 2014, atteso che il 20 cadeva di domenica.

Infatti, l'art. 348-ter c.p.c., sebbene con riferimento all'impugnazione della sentenza di primo grado, prevede che l'esercizio del diritto di impugnazione avvenga in primo luogo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso una limitata impugnabilità dell'ordinanza di cui all'art. 348-bis c.p.c., ed è stato già affermato che quel termine riguarda anche l'eventuale impugnazione di detta ordinanza (Cass. (ord.) n. 18827 del 2015).

Ne segue l'evidenza della tardiva proposizione del ricorso.

Per completezza si rileva che l'unico motivo rivolto contro l'ordinanza non è in alcun modo riconducibile ai limiti ristretti in cui Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 ha ammesso il ricorso ai sensi dell'art. 111, settimo comma, della Costituzione, sicchè tale ulteriore ragione di inammissibilità si cumula con l'altra.>>.

§2. In via preliminare si rileva che per errore materiale nella relazione non si era dato atto dell'esistenza del controricorso delle amministrazioni intimete.

§3. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle. La memoria discute del rilievo di inammissibilità per tardività con riferimento all'impugnazione dell'ordinanza (peraltro pretendendo di riferire ad essa anche il quinto motivo, che concerne invece la sentenza di primo grado) e prospetta la tesi che, una volta ammessa da Cass. sez. un. n. 1914 del 2016 l'impugnabilità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 348-*bis*, sebbene entro certi limiti, il termine decorrente dalla comunicazione del suo deposito, in quanto previsto per l'impugnazione della sentenza di primo grado, non potrebbe essere esteso all'impugnazione dell'ordinanza e ciò perché si tratterebbe di norma di natura eccezionale, insuscettibile di estensione in via analogica.

Il Collegio rileva che le ragioni per le quali il termine per l'eventuale impugnazione dell'ordinanza è quello indicato per l'impugnazione della sentenza di primo grado sono state ampiamente espone dall'ord. n. 18827 del 2015 e parte ricorrente si astiene dal considerarle e criticarle, tant'è che riferisce un brano motivazionale che risulta da una contrazione di quanto effettivamente argomentato.

In detta ordinanza si era così motivato: <<ancorchè l'art. 348-*ter* c.p.c., terzo comma, disciplini espressamente solo il caso di ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, ragioni di evidente coerenza logica imporrebbero (...) non solo di considerare esercitabile l'ipotetico diritto di impugnazione con lo stesso ricorso, attesa l'evidente pregiudizialità dell'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto a quella della sentenza (in ragione del fatto che l'accoglimento della prima comporterebbe la restituzione delle parti nella posizione che avevano nel giudizio di appello, sebbene sul punto oggetto dell'ipotetica censura contro l'ordinanza), ma anche e soprattutto l'unitarietà del termine di impugnazione: sotto tale secondo profilo, infatti, se si ammettesse il decorso di distinti termini per l'impugnazione della sentenza di primo grado e per l'ordinanza nel caso di comunicazione di quest'ultima, si avrebbe che il decorso di tale termine comporterebbe il consolidamento della sentenza di primo grado con la cosa giudicata e, quindi, non si comprenderebbe come potrebbe restare possibile l'esercizio del diritto di impugnare l'ordinanza sebbene nel termine di cui all'art. 327 (o in quello decorso eventualmente dalla notificazione)>>.

A questi rilievi la memoria non muove obiezioni, preferendo la prospettazione dell'eccezionalità della previsione.

Eccezionalità che, del resto, supponendo che il legislatore avesse inteso, come hanno opinato le Sezioni Unite, non escludere nei casi da esse indicati l'impugnabilità dell'ordinanza, non sussisterebbe. Invero, posto che questi casi derivano sostanzialmente dall'aver il giudice d'appello pronunciato l'ordinanza fuori dai casi nei quali è consentita e senza l'osservanza delle regole per la sua pronuncia o in carenza assoluta di motivazione, è palese che, rispondendo tali ipotesi ad applicazioni patologiche del rito da parte del giudice d'appello, il legislatore non aveva bisogno di prevederle e, dunque, nemmeno di prevedere espressamente l'operatività del regime dei termini di impugnazione emergente dal terzo comma dell'art. 348-ter c.p.c., anche per l'ipotesi in cui, verificatasi la patologia nella pronuncia dell'ordinanza, essa dovesse impugnarsi. È palese che la previsione speciale del termine di impugnazione dalla comunicazione per l'ipotesi "normale" si dovesse estendere all'ipotesi patologica.

Si aggiunga ancora che, dovendosi supporre che il legislatore avesse contemplato la patologia nei termini indicati dalle Sezioni Unite, se, per il caso di sua verifica avesse voluto l'operatività in relazione alla sua deduzione con l'impugnazione dell'ordinanza, avrebbe certamente previsto un meccanismo di coordinamento fra i termini così diversamente disciplinati.

Il suo silenzio non può che implicare la *voluntas* di estensione del regime del terzo comma citato all'ipotesi di impugnazione dell'ordinanza.

Il carattere assorbente del rilievo di tardività, che qui si ribadisce, esime dal considerare le argomentazioni con cui la memoria discute l'affermazione della relazione che il primo motivo rivolto contro l'ordinanza esorbita da quanto indicato come deducibile dalle Sezioni Unite.

§4. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: <<Qualora risulti ricorribile per cassazione, l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, va impugnata con lo stesso ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado e nei termini prescritti dall'art. 348-ter c.p.c., terzo comma, e, dunque, ove l'ordinanza sia stata comunicata nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, sia perché è logicamente prioritario l'esame dell'impugnazione dell'ordinanza rispetto alla sentenza, sia perché, applicando all'ordinanza il termine lungo dalla comunicazione ex art. 327 c.p.c., il decorso di distinti termini per impugnare i due provvedimenti comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, rendendo incomprensibile la ricorribilità avverso l'ordinanza>> (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO DEL 4 NOVEMBRE 2016 N. 22486

PRESIDENTE L. MACIOCE — CONS. REL. L. TRIA — P.M. M. MATERA - Parti: Agenzia del Demanio.

Procedimenti instaurati dopo l'art. 45 disp. att. c.p.c. così come modificato dall'art 16 d.l. n. 179/2012, conv. in l. 221/2012, e prima dell'art. 133 c.p.c., così come modificato dall'art. 45, comma primo, lett. b), d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014 - Impugnazione provvedimento - Termini - Comunicazione da parte della cancelleria del testo integrale del provvedimento - Inidoneità decorrenza termini per l'impugnativa.

Il principio secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è, di regola, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., salve specifiche norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, vale pure per i procedimenti ai quali si applica il nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c. - introdotto dall'art. 16 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - e non anche il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., di cui all'art. 45, primo comma, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014). Deve, infatti, escludersi che il nuovo tenore della suddetta disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata dalla cancelleria a mezzo Pec, da farla risultare come una vera e propria notificazione.

DIRITTO

Profili preliminari.

1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dal controricorrente in quanto la notifica del ricorso avvenuta in data 11 luglio 2014 sarebbe da considerare tardiva perchè avvenuta "oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza intervenuta il 18 marzo 2016", essendo "la notificazione, da parte della cancelleria della Corte d'appello di Firenze del testo integrale della sentenza di primo grado" - leggasi, presumibilmente: sentenza di appello n.d.r. - da considerare idonea a far scattare il termine breve dell'impugnazione, perchè concernente il testo integrale della sentenza ed effettuata in via telematica all'indirizzo di Pec.

1.1 L'eccezione non è fondata.

1.2 Il secondo comma dell'art. 133 c.p.c., nel testo attualmente vigente stabilisce: "Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325". Tale testo è quello che risulta dalle modifiche introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45, primo comma, lett. b), (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014), rappresentate dall'aggiunta dell'ultimo periodo del comma.

1.3 Come affermato più volte da questa Corte - a partire da Cass. 5 novembre 2014, n. 23526 - la novella dell'art. 133 c.p.c., secondo comma, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte. Tale novella, peraltro, non incide, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno (come accade, in particolare, per l'art. 348 *ter* c.p.c., terzo comma, nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 *bis* c.p.c.) (vedi, per tutte: Cass. s.u. 15 dicembre 2015, n. 25208 nonché Cass. 11 settembre 2015, n. 18024; Cass. 31 marzo 2016, n. 6311; Cass. 13 aprile 2016, n. 7357).

1.4 Peraltro, in base all'art. 45 disp. att. c.p.c., secondo comma, - come modificato dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 - il biglietto di cancelleria "contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato". Mentre, per il successivo quarto comma: "Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici raccomandata".

Di conseguenza, per le ipotesi sottratte ratione temporis alla applicazione del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., sopra citato ma successive all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., è stato chiarito che il coordinamento tra le due disposizioni va effettuato facendo riferimento alla modifica dell'art. 133 cit., "perchè offre un importante metro di interpretazione del complesso normativo considerato" (vedi, per tutte: Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

1.5 In particolare nella citata sentenza - cui si intende dare continuità - è stato precisato che per i procedimenti ai quali si applica la sola previsione del nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., richiamato (e non anche quella del nuovo testo dell'art. 133 c.p.c.) deve escludersi che il nuovo tenore della disposizione di attuazione possa aver stabilito una efficacia così stringente alla comunicazione effettuata a mezzo Pec, da farla risultare come una vera e propria notificazione.

Ciò non solo perchè il legislatore è intervenuto successivamente, con il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., per chiarire che tale comunicazione non può avere l'efficacia della notificazione, almeno rispetto al decorso dei termini di impugnazione, ma anche perchè il processo civile telematico (PCT), nel cui ambito si inseriscono le comunicazioni mediante Pec, non era, a quella data, neppure generalizzato, rivestendo valore legale solo le attività autorizzate con riferimento a singoli uffici giudiziari (e nella specie non è neppure allegato se la Corte d'Appello di Firenze avesse ricevuto tale attribuzione). Non si comprenderebbe, allora, il perchè detto valore rafforzato dovrebbe aver addirittura preceduto una minore efficacia giuridica rispetto a quella attuale, quale è stata stabilita dal nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., dettato proprio quando il PCT ha ulteriormente progredito nella sua disciplina e nel suo accrescimento di rilievo giuridico.

1.6 Alle suddette considerazioni consegue che, nel caso in esame, il termine per la notifica del ricorso per cassazione non può essere computato con decorrenza dalla comunicazione della cancelleria e di conseguenza la notifica stessa è del tutto tempestiva, in quanto effettuata - con riguardo ad una sentenza pubblicata il 18 marzo 2014 e non notificata - nel termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., non applicandosi nella specie la modifica di tale disposizione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - che ha sostituito il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza all'originario termine annuale visto che la novella è applicabile, ai sensi dell'art. 58, primo comma, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 in poi - restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio (vedi per tutte: Cass. 21 giugno 2013, n. 15741; Cass. 6 ottobre 2015, n. 19969) mentre il presente giudizio ha avuto inizio nel 2007, come risulta sia dal ricorso sia dal controricorso (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE DEL 25 OTTOBRE 2016 N. 21514

PRESIDENTE S. SALVAGO — CONS. REL. P. CAMPANILE — P.M. L. DE RENZIS - Parti: SR, ST E SM c/Comune di Malo.

Morte del procuratore domiciliatario - Inefficacia dichiarazione elezione domicilio - Notifica impugnazione alla parte - Notifica impugnazione presso domiciliatario defunto - Inesistenza - Costituzione parte appellata - No sanatoria *ex tunc* - Eccezione - Elezione domicilio presso studio del professionista - Esclusione - Elezione domicilio presso studio di un'individuata persona quale luogo ove è reperibile - Sopravvivenza organizzazione dopo la morte del procuratore - Notifica nulla.

La morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., terzo comma, presso la parte personalmente.

*La notifica presso il domiciliatario defunto è considerata inesistente, perché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa; la notifica, quindi, non è suscettibile di sanatoria con efficacia *ex tunc* per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello. Tale principio trova deroga nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio.*

Allorquando, tuttavia, dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, essendo stata fatta con riferimento non all'organizzazione in sé, ma al luogo in cui il domiciliatario è reperibile. Se, però, dopo la morte di quest'ultimo l'organizzazione dello studio gli sopravviva, la notifica effettuata è nulla e non inesistente.

DIRITTO

2. Deve preliminarmente esaminarsi la questione, sollevata dalla parte controcorrente, ma rilevabile anche d'ufficio, dell'inammissibilità del ricorso, in quanto notificato presso il domiciliatario, avv. Marco Giacomini.
3. Dall'esame degli atti, e segnatamente dalla documentazione prodotta dalla difesa del Comune di Malo, risulta che il predetto domiciliatario, avv. Giacomini, era deceduto in data (omissis), prima della definizione del giudizio di merito.

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, la morte del procuratore domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la conseguente necessità che l'atto di impugnazione sia notificato, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., terzo comma, presso la parte personalmente (Cass., 22 aprile 2010, n. 9543; Cass., Sez. un., 6 settembre 1990, n. 9198).
5. La notifica presso il domiciliatario defunto è considerata inesistente, perchè priva di qualsiasi collegamento con il destinatario di essa: essa, quindi, non è suscettibile di sanatoria con efficacia *ex tunc* per effetto della costituzione della parte destinataria nel giudizio di appello. Tale principio trova deroga nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sè, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo; ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente (Cass., 24 luglio 2015, n. 15558).
Nel caso in esame, tuttavia, non risulta in alcun modo che lo studio del suddetto procuratore abbia continuato ad operare.
6. L'inammissibilità del ricorso principale determina l'inefficacia, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., secondo comma, dell'incidentale, in quanto notificato tardivamente (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA CIVILE DEL 20 OTTOBRE 2016 N. 22486

PRESIDENTE R. VIVALDI — CONS. REL. S. OLIVIERI — P.M. R. DE FUZIO - Parti: Generali Italia S.p.A. c/GEA S.p.A.

Risarcimento danno non patrimoniale - Valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. - Applicazione criteri c.d. Tabellari - Modifica criteri tra spedizione a sentenza della causa in primo grado e scadenza termine per impugnare - Soccombenza e interesse ad impugnare - Domanda integrale risarcimento del danno o incremento importo risarcibile - Applicazione nuovi criteri c.d. Tabellari - Obbligo - Fondamento.

Definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle "Tabelle vigenti" al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, l'intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello - a seguito dell'adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell'importo risarcibile - legittima l'attore-danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggior importo risarcitorio attribuito in base a differenti criteri tabellari sopravvenuti.

Si ha soccombenza del danneggiato e, pertanto, sussistenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. - che costituisce condizione di ammissibilità dell'impugnazione rilevabile ex officio -, tutte le volte in cui, con la domanda introduttiva del giudizio, il soggetto leso si sia limitato a chiedere - senza ulteriori precisazioni - "l'integrale" risarcimento del danno ovvero, comunque, abbia richiesto la liquidazione di un importo maggiore di quello in concreto attribuitogli, con i vigenti criteri tabellari, dal giudice di prime cure in sentenza. Diversamente non sussiste il detto interesse e, quindi, la soccombenza, in tutti i casi in cui nell'atto di citazione sia stato chiesto al Giudice di liquidare il danno in conformità ai "vigenti" criteri tabellari ed il giudicante, accogliendo la domanda, abbia fatto corretta applicazione di quei criteri, senza che l'attore contesti, quindi, una errata liquidazione.

DIRITTO

1. La Corte d'appello rigettando il secondo e terzo motivo di gravame dell'appello principale proposto dalle eredi della vittima del sinistro stradale, ha ritenuto corretta la liquidazione, con criterio equitativo, del danno non patrimoniale subito *jure proprio* dalle superstiti, ed in particolare del danno alla vita dinamico-relazionale determinato dalla perdita del rapporto paren-

tale affidando tale decisione alle seguenti ragioni: il Giudice di prime cure aveva fatto corretta applicazione dei criteri individuati nelle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale, elaborate dal Tribunale Ordinario di Roma per l'anno 2006, utilizzando l'importo base previsto per il danno da morte ed adeguandolo alle circostanze del caso concreto, che - nel caso di specie - avevano comportato una variazione in diminuzione (riduzione peraltro applicata nella misura del 20%, inferiore a quella massima del 30% prevista in Tabella) in considerazione della età matura delle figlie, della mancanza di convivenza con la vittima avendo le predette costituito autonomi nuclei familiari da lungo tempo.

2. Tale statuizione viene impugnata dalle ricorrenti con il primo motivo di ricorso, per vizio di violazione dell'art. 1226 c.c., sull'assunto che, intervenuta - nel periodo intercorso tra la spedizione della causa a sentenza alla udienza di precisazione in primo grado, e comunque tra la pubblicazione della sentenza di prime cure in data 12 luglio 2006, e la scadenza del termine di impugnazione - la modifica dei criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale, con l'introduzione della innovazione del "sistema punto", ritenuto più adeguatamente rappresentativo della molteplicità delle situazioni considerate e, dunque, maggiormente idoneo a perseguire lo scopo della tendenziale uniformità nella valutazione dal danno volta nonchè a realizzare una migliore corrispondenza tra la entità del pregiudizio e la commisurazione del ristoro per equivalente, e venuta meno, in considerazione dei nuovi criteri, la previsione di una riduzione dell'importo risarcitorio - stabilito un tantum per il caso di morte, nelle precedenti Tabelle - per assenza di convivenza tra superstiti e vittima, ed inoltre in caso fossero presenti altri conviventi nel nucleo familiare dei superstiti, il Giudice di appello, investito sul punto da apposito motivo di gravame, avrebbe dovuto rideterminare l'importo risarcitorio liquidato dal primo giudice per il danno non patrimoniale, alla stregua dei nuovi criteri tabellari (editi nell'anno 2007), nella specie più favorevoli ai danneggiati, e più aderenti alla effettività del danno risarcibile (nel concreto, secondo quanto riferito dalle ricorrenti, con l'applicazione dei nuovi criteri 2007 le somme da liquidarsi sarebbero ammontate ad euro 176.000,00 per P.S., ed euro 168.000,00 per P.P., in luogo della eguale somma di euro 99.360,00 riconosciuta a ciascuna figlia con i parametri della Tabella 2006).
3. Il motivo è fondato.
4. Occorre premettere che, in ordine al corretto esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno, questa Corte ha enunciato il principio secondo cui quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equi-

tativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari, a tale scopo essendo funzionale il riferimento da parte dei Giudici a criteri cd. tabellari fondati su parametri valutativi ricavati statisticamente da un campione significativo delle precedenti decisioni giurisdizionali adottate dall'Ufficio giudiziario in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 7 giugno 2011, che ha, inoltre, ritenuto estendibile in via generale il criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale; id. Sez. 3, Sentenza n. 20895 del 15 ottobre 2015), aggiungendo inoltre che la errata applicazione dei criteri tabellari - che ridonda sulla corretta applicazione della norma di diritto, di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c., che disciplina l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa: Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 4447 del 25 febbraio 2014 - può pervenire al sindacato di legittimità solo se la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito (cfr. Corte Cass. n. 12408/2011 cit.; id. Sez. 3, Sentenza n. 12397 del 16/06/2016).

4.1 Tanto premesso, la questione di diritto sottoposta all'esame della Corte può così essere sintetizzata:

se definito il giudizio di primo grado, avente ad oggetto il risarcimento del danno non patrimoniale, con sentenza che applica i criteri di liquidazione previsti nelle "Tabelle" (nella specie in uso presso l'Ufficio giudiziario di Roma) "vigenti" al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado, la intervenuta variazione di quei criteri, nelle more del giudizio di appello ù a seguito della adozione di nuove Tabelle che prevedano modalità diverse di commisurazione del medesimo danno tali da comportare un incremento dell'importo risarcibile -, legittimi l'attore - danneggiato ad impugnare la sentenza di primo grado per ottenere la liquidazione del maggiore importo risarcitorio attribuito in base ai differenti criteri tabellari sopravvenuti.

5. Ritiene il Collegio che al quesito debba darsi risposta affermativa.

5.1 Non essendo ricomprese le "Tabelle" tra le fonti dell'ordinamento, e non rivestendo natura normativa neppure come elementi richiamati *ab externo* ad integrare la fattispecie normativa che regola l'esercizio del potere equitativo del Giudice di merito, non essendo ad esse fatto alcun espresso rinvio dagli artt. 2056 e 1226 c.c., e ù dunque -, pur dovendo escludersi (cfr. Corte Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 9367 del 10 maggio 2016) che la modifica delle stesse nel corso del giudizio possa operare come *jus superveniens* che il Giudice è obbligato ad applicare anche quando il nuovo diritto sia sopravvenuto nelle more tra la camera di consiglio e la pubblicazione della sentenza (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14357 del 21 dicembre 1999; id. Sez. 1, Sentenza n. 26066 del 10 dicembre 2014), tuttavia occorre considerare - alla stregua della giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata - che le Tabelle costituiscono, come è stato rilevato, un utile parametro di verifica della legittimità dell'attività di giudizio, in quanto consentono avuto riguardo alle caratteristiche di omogeneità ed uniformità di trattamento di situazioni tipo che i criteri tabellari esprimono - di valutare detta attività sotto il profilo della congruità e rispondenza della liquidazione equitativa al principio generale per cui al soggetto leso deve attribuirsi l'integrale ristoro del danno, assumendo a riferimento indici "standard" (intendendosi tali quegli elementi di valutazione del pregiudizio che sono ritenuti socialmente rilevanti per giungere ad un ristoro del danno - non altrimenti dimostrabile con esatta precisione nel "quantum" - inteso come "giusto" secondo il comune apprezzamento che emerge dal contesto storico-sociale nel quale tali criteri di liquidazione sono chiamati ad operare) correlati a qualità e condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti lesi, rispetto ai quali una deviazione non motivata appare sintomatica del vizio di legittimità di violazione dell'art. 1226 c.c.

5.2 Ne segue che il Giudice che non si sia attenuto ai criteri tabellari, qualora non fornisca motivata giustificazione di tale scelta in relazione al caso concreto, non assolve all'obbligo che gli è richiesto di ristorare integralmente il danno non patrimoniale, e che non può essere disatteso in base al semplice rilievo della correttezza della liquidazione operata dal giudice di prime cure in quanto conforme ai criteri tabellari "vigenti" in primo grado, non venendo in questione, nel caso in esame, la regola "tempus regit actum", ma dovendo invece procedersi all'accertamento di un diritto (al risarcimento del danno) avente titolo in un rapporto giuridico che, finché pende il giudizio, non può ritenersi esaurito e che non ha "ancora" trovato il dovuto integrale ristoro nella liquidazione in via equitativa effettuata alla stregua di criteri divenuti obsoleti nelle more del giudizio di merito.

5.3 La domanda risarcitoria non può, quindi, ritenersi correttamente soddisfatta - e va conseguentemente ravvisata la soccombenza del danneggiato, ed il suo interesse alla impugnazione - tanto nel caso in cui il Giudice di prime cure, liquidando equitativamente il danno, abbia errato nell'impiego dei criteri "interni" alla medesima Tabella ovvero abbia applicato i criteri di una Tabella già divenuti - al tempo della decisione - inidonei a rappresentare un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, in quanto sostituiti da altra

Tabella, quanto nel caso in cui il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione dei criteri indicati nella Tabella “vigente” al tempo della decisione, e tuttavia tale liquidazione non possa soddisfare alla richiesta di integrale risarcimento del danno in quanto, nelle more del decorso del termine di impugnazione, siano immutati i criteri di liquidazione con l’adozione di nuove Tabelle.

5.4 Tale soluzione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato una mera “emendatio”, e non una “mutatio libelli”, nel caso in cui il danneggiato che abbia introdotto il giudizio richiedendo in domanda il risarcimento del danno in base alle allora vigenti Tabelle, alla udienza di precisazione delle conclusioni richieda invece che la liquidazione del danno venga disposta tenendo conto dei nuovi criteri tabellari “medio tempore” adottati dall’Ufficio giudiziario, sempre che, evidentemente, attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20 aprile 2016), sulla scorta del principio, che deve essere condiviso, secondo cui se le “Tabelle” applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice, anche d’appello, ha l’obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7272 del 11 maggio 2012).

5.5 La conformazione della struttura del giudizio di appello che presenta connotati prossimi alla “revisio prioris instantiae”, piuttosto che al “novum iudicium”, non appare ostativa alla impugnazione della decisione di primo grado cui è sopravvenuta la modifica tabellare (ostacolo ravvisato invece dal precedente Corte Cass. 3^a sez. 25 gennaio 2016, n. 1305), dovendo risolversi il dilemma relativo alla soccombenza o meno del danneggiato - e cioè il dilemma relativo alla sussistenza o meno dell’interesse *ex art. 100 c.p.c.*, che costituisce condizione di ammissibilità della impugnazione rilevabile *ex officio* - alla stregua dello specifico motivo di gravame formulato dal danneggiato: ed infatti se, tecnicamente non può ravvisarsi soccombenza sulla domanda, quando nell’atto di citazione sia stato chiesto al Giudice di liquidare il danno in conformità ai “vigenti” criteri tabellari (ipotesi che presenta evidenti analogie con a quella in cui il danneggiante abbia “vincolato” la domanda, e quindi il giudice, alla pronuncia di condanna al risarcimento di uno specifico e puntuale importo risarcitorio: il caso è stato esaminato da Corte Cass. n. 7272/2012 cit.) ed il giudicante, accogliendo la domanda, abbia fatto corretta applicazione di quei criteri (senza che l’attore contesti, quindi, una errata liquidazione), diversamente la condizione di soccombenza deve ravvisarsi le volte in cui, con la domanda introduttiva, il soggetto leso si sia limitato a

chiedere - senza ulteriori precisazioni - “integrale” risarcimento del danno ovvero, comunque, abbia richiesto la liquidazione di un importo maggiore di quello in concreto attribuitogli con i vigenti criteri tabellari - dal giudice di prime cure in sentenza.

6. Tanto premesso, risulta che le ricorrenti avevano impugnato la sentenza di primo grado in punto di errata affermazione del concorso causale della vittima nella produzione dell'evento dannoso, richiedendo in conseguenza la condanna dei convenuti “in solido, alla rifusione integrale di tutti i residui danni patiti....rideterminando l'ammontare del giusto risarcimento dei danni non patrimoniali” alla stregua dei nuovi criteri tabellari editi nell'anno 2007.
- 6.1 Sussisteva quindi, nel caso di specie, la condizione di soccombenza legittimante la impugnazione della sentenza di primo grado, venendo nuovamente sottoposta, in via devolutiva, alla Corte d'appello, in quanto strettamente dipendente dall'accertamento negativo del concorso casale della vittima, anche la questione concernente l'esatta (ri)determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale: riliquidazione che, in quanto da effettuarsi con criterio equitativo *ex* artt. 2056 e 1226 c.c., in attuazione del principio volto a garantire al soggetto leso l'integrale ristoro del pregiudizio, doveva essere compiuta dal Giudice di secondo grado alla stregua dei criteri tabellari attualmente vigenti, e non dei criteri - applicati dal primo giudice - ma ormai divenuti inadeguati a realizzare un pieno ristoro del danno, in quanto sostituiti da quelli, sostanzialmente diversi e basati sul sistema-punto, previsti dalle nuove Tabelle 2007 adottate nelle more del giudizio di merito.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, rimanendo assorbito l'esame del secondo motivo (che prospetta analoghi argomenti difensivi sotto il differente profilo del vizio motivazionale), con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuovo esame in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, alla stregua del principio di diritto enunciato, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI DEL 15 LUGLIO 2016, N. 14594

PRIMO PRES. F.F. R. RORDORF — PRES. SEZ. G. AMOROSO — CONS. REL. P. CURZIO — P.M. G. GIACALONE - Parti: Pandullo c/Poste Italiane S.p.A.

Impugnazioni - Notifica non andata a buon fine - Errore domicilio procuratore - Non imputabilità - Rinotifica con effetti *ex tunc* - Attivazione della parte - Termini la metà di quelli previsti dall'art. 325 c.p.c.

La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325, c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova.

DIRITTO

6. L'eccezione di inammissibilità per tardività della notifica del ricorso è fondata.
7. La sentenza della Corte d'appello di Bologna, oggetto dell'impugnazione, fu pubblicata il 20 agosto 2013. Quasi un anno dopo, il 12 agosto 2014, la ricorrente richiese la notifica del ricorso per cassazione presso gli avvocati Luigi Fiorillo e Varoutsickou Cristina, via Panzacchi 19 Bologna (indirizzo dello studio dell'avv. Cristina Varoutsickou, indicata come domiciliataria nella sentenza impugnata).
8. Il difensore della ricorrente per cassazione depositò nella cancelleria della Corte di cassazione un atto datato 15 ottobre 2014, definito "Istanza di concessione termine per notifica", con il quale espose che la notifica del ricorso richiesta il 12 agosto 2014 con riferimento al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Cristina Varoutsickou, sito in Bologna, viale Panzacchi n. 19, non era andata a buon fine, in quanto, come si evinceva dalla ricevuta di ritorno, l'avvocato domiciliatario risultava trasferito presso una nuova sede in via della Zecca, 1, Bologna.
Chiese, pertanto, l'assegnazione di un termine per provvedere alla notifica del ricorso al procuratore costituito nel nuovo domicilio eletto.
9. Con provvedimento del 22 ottobre 2014 il coordinatore della Sesta sezione-lavoro, esaminata la richiesta, invitò l'istante a procedere a nuova notifica,

precisando che sarebbe stato poi il collegio giudicante a valutare l'idoneità delle giustificazioni e l'ammissibilità del ricorso.

10. procuratore della ricorrente richiese in data 12 novembre 2014 una nuova notifica all'avv. Cristina Varoutsickou, in via della Zecca n. 1, Bologna, che è stata effettuata mediante spedizione a mezzo del servizio postale il 13 novembre 2014 (l'atto è stato ricevuto dalla controparte il 19 novembre 2014).
11. Nella sua memoria la società intimata, a sostegno della eccezione di tardività, ha precisato che il trasferimento dell'avvocato domiciliatario era avvenuto sin dal 1 ottobre 2012.
12. Si pongono due problemi, in successione logica tra loro.
13. Il primo è quello della imputabilità dell'errore sul domicilio. Le Sezioni unite, distinguono a tal fine due ipotesi, a seconda che il procuratore eserciti o meno la sua attività professionale, nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia.
14. "Nel caso di difensore che svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui egli sia professionalmente assegnato, è onere della parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l'indicazione nella richiesta di notificazione di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell'ambito del giudizio del successivo mutamento" (sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, richiamando sez. un., 18 febbraio 2009, n. 3818).
15. Le medesime sentenze delle Sezioni unite indicano una soluzione diversa per il caso (come quello in esame) in cui il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all'elezione di domicilio ai sensi del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, art. 82. Tali pronunce ricostruiscono il sistema nel senso che solo in caso di svolgimento di attività al di fuori della circoscrizione di assegnazione si delinea un obbligo di comunicare i mutamenti di domicilio, che invece non sussiste quando il procuratore operi nel suo circondario (così, in particolare, sez. un., 3818/2009, cit., cui si rinvia per una più completa ricostruzione della normativa del 1934 e della *ratio* dell'art. 82).
16. In questo tipo di situazione "la notifica dell'impugnazione al procuratore

che, esercente fuori della circoscrizione, abbia eletto domicilio ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, presso un altro procuratore, assegnato alla circoscrizione dell'ufficio giudiziario adito, va effettuata nel luogo indicato come domicilio eletto in forza degli artt. 330 e 141 c.p.c., senza che al notificante sia fatto onere di riscontrare previamente la correttezza di quell'indirizzo presso il locale albo professionale, perchè è onere della parte che ha eletto domicilio comunicare alla controparte gli eventuali mutamenti”.

17. In tal senso si esprimono le sentenze delle sezioni unite prima richiamate, nonché la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, compresa quella della sesta sezione civile (cfr., da ultima, Cass., 6-3, ord., 18 novembre 2014, n. 24539).
18. Quindi, nel caso in esame, la ricorrente non aveva l'onere di controllare che l'indirizzo dello studio del procuratore domiciliatario della società intimata fosse mutato rispetto a quello dichiarato nel corso del giudizio e riportato nell'intestazione della sentenza impugnata e non ha errato nel richiedere la notificazione presso lo studio del procuratore domiciliatario indicato in sentenza.
19. L'esclusione dell'imputabilità di un errore a carico della ricorrente permette di passare all'esame di un secondo problema, consistente nello stabilire quale comportamento deve tenere la parte dopo aver preso atto del fatto che, a causa del trasferimento dello studio, la notifica richiesta non è andata a buon fine.
20. La giurisprudenza delle Sezioni unite è giunta sul punto ad una posizione precisa, costantemente seguita dalle successive decisioni delle sezioni semplici.
21. Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352, ha fissato il seguente principio di diritto: “Nel caso in cui la notificazione di un atto processuale da compiere entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quest'ultimo, ove se ne presenti la possibilità, ha la facoltà e l'onere di richiedere la ripresa del procedimento notificatorio, e la conseguente notificazione, ai fini del rispetto del termine, avrà effetto fin dalla data della iniziale attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un tempo ragionevolmente contenuto, tenuti anche presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”.
Quindi, se la mancata notifica non è imputabile alla parte che l'ha richiesta, il processo notificatorio continua a ritenersi iniziato nel momento in cui è

stata richiesta la notifica. Questa continuità, però, sussiste solo in presenza di alcune condizioni.

22. La prima riguarda l'iniziativa. E' la parte istante che, preso atto della non riuscita della notifica a causa della modifica del domicilio, deve attivarsi per individuare il nuovo domicilio e completare il processo notificatorio. E deve fare ciò in piena autonomia.
23. Nell'ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe "neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata" (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).
24. L'attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere attivata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività" (ancora, sez. un., 17352/2009, cit.).
25. La giurisprudenza delle sezioni semplici successiva ha applicato costantemente questi principi.
26. Cass., 25 settembre 2015, n. 19060 ha precisato che l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica grava sull'istante (in tale sentenza la Corte, applicando questo principio, ha ritenuto tardivo un ricorso per il fatto che la parte non aveva fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine).
27. Cass., 30 settembre 2011, n. 19986, ha precisato che l'istante deve provvedere con "sollecita diligenza" ed ha escluso la tardività della notifica del ricorso per cassazione perchè la rinnovazione della notificazione nel caso al suo esame era stata effettuata dopo sette giorni dalla prima tentata notifica e a distanza di quattro giorni dallo scadere del termine.
28. La sesta sezione, che sovrintende alla nomofilachia dell'inammissibilità,

- applicando i criteri dell'immediatezza dell'iniziativa e della sollecita diligenza nello svolgimento delle conseguenti attività, ha escluso la tardività una nuova notificazione di un ricorso per cassazione richiesta il 22 luglio 2013 a seguito della comunicazione di avvenuto trasferimento dello studio in sede di relazione negativa di una prima notifica richiesta il 16 luglio 2013 (Cass., 6-3, ord. 19 novembre 2014, n. 24641).
29. Più in generale, può affermarsi che, fermo l'onere dell'istante di provare il rispetto dei su indicati criteri, dal sistema sia anche desumibile un limite massimo del tempo necessario per riprendere e completare il processo notificatorio relativo alle impugnazioni, una volta avuta notizia dell'esito negativo della prima richiesta. Tale termine può essere fissato in misura pari alla metà del tempo indicato per ciascun tipo di atto di impugnazione dall'art. 325 c.p.c.
30. Se questi termini sono ritenuti congrui dal legislatore per svolgere un ben più complesso e impegnativo insieme di attività necessario per concepire, redigere e notificare un atto di impugnazione a decorrere dal momento in cui si è stato pubblicato il provvedimento da impugnare, può ragionevolmente desumersi che lo spazio temporale relativo alla soluzione dei soli problemi derivanti da difficoltà nella notifica, non possa andare oltre la metà degli stessi, salvo una rigorosa prova in senso contrario (ad esempio, relativa a difficoltà del tutto particolari nel reperire l'indirizzo del nuovo studio).
31. Principio di diritto: "La parte che ha richiesto la notifica, nell'ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni e lei non imputabili, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data rigorosa prova".
32. Nel caso in esame, i requisiti mancano con tutta evidenza, perchè la notifica fu richiesta il 12 agosto 2014, a fronte di un termine che scadeva il 20 agosto 2014; il plico fu restituito al mittente per mancata notifica nel medesimo mese di agosto 2014; il rinnovo della notifica, poi andato a buon fine, è stato richiesto il 12 novembre 2014. Il ricorso di conseguenza è inammissibile per tardività della notifica (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI LAVORO - 7 LUGLIO 2016, N. 13882

PRES. MAMMONE — EST. RIVERSO - Parti: L.A. e C.F. c. Inail.

**Assicurazione per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali-
Infortunio in itinere occorso ad un sindacalista in permesso sindacale -
Riferibilità all'attività lavorativa - Condizioni.**

La partecipazione di un lavoratore, ancorché in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa non è certamente estranea alle attività assicurate, ragion per cui l'infortunio occorso durante il tragitto per recarsi dal luogo di tale riunione al cantiere ove egli alloggiava deve ritenersi riferibile al lavoro.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 2, (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) laddove la sentenza aveva negato la ricorrenza dell'occasione di lavoro in ipotesi di svolgimento di attività sindacale da parte del lavoratore, anche non in aspettativa, ma in permesso sindacale; male interpretando l'ordinanza n. 136/2003 della Corte Cost.
2. Con il secondo motivo il ricorso lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5), in quanto la Corte, nel disattendere il ragionamento del giudice di primo grado - secondo cui la riunione alla quale aveva partecipato il L., in permesso sindacale, fosse aperta ai rappresentanti sindacali ma funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro - non aveva tenuto nemmeno conto della circostanza, pur documentalmente provata (sub all. 5 fasc. primo grado) che il L. fosse "lavoratore sicurista, incaricato di attuare le misure di pronto soccorso, prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, gestione dell'emergenza nel cantiere ai sensi del d.lgs. 19 settembre 2004, n. 626, art. 4, quinto comma, lett. A"; e che perciò il L. si fosse recato alla riunione sindacale anche per conto dell'azienda in qualità di addetto alla sicurezza; in quanto nel corso dell'incontro dovevano essere discusse anche problematiche attinenti alla sicurezza delle gallerie e dei cantieri. Inoltre non era stato tenuto conto del fatto che, come dichiarato dal datore, le ore retributive per permessi sindacali costituissero elemento retributivo imponibile ai fini Inail. 2.1.- Il secondo motivo risulta fondato ed ha rilievo assorbente ai fini della decisione.

In fatto è provato, e non contestato, che il ricorrente fosse dipendente del Consorzio Cavet presso il cantiere di (omissis) con mansioni di conduttore di mezzi meccanici nei lavori di costruzione della galleria della linea direttissima nella tratta ferroviaria (omissis); che l'attività lavorativa fosse prestata dal lunedì al venerdì di ogni settimana durante la quale L. alloggiava nel cantiere presso locali all'uopo predisposti per gli operai dal datore di lavoro. Egli era inoltre membro del Consiglio direttivo della Filca Cisl e dirigente della Rsu di cantiere. Inoltre il ricorrente era stato designato dalla società Cavet a rivestire l'incarico di lavoratore incaricato della sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994, art. 4, quinto comma, lett. a). Il (omissis) la società Cavet aveva indetto una riunione sindacale, presso la sede della società in (omissis), alla quale il L. aveva partecipato fruendo di un permesso sindacale retribuito, con assoggettamento della erogazione ricevuta ai fini Inail quale elemento retributivo imponibile; "la riunione, aperta ai rappresentanti sindacali, era funzionale all'organizzazione dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro". Dopo la riunione, durante il viaggio di rientro al cantiere dove alloggiava, L. rimase vittima di un gravissimo incidente stradale all'esito del quale aveva riportato un'invalidità permanente pari al 50%.

2.2 Questa la fattispecie concreta, emergente dalla causa, la quale presenta alcuni tratti distintivi che la Corte territoriale ha invece derubricato ad elementi di "ambiguità". In effetti, una volta accertato che la riunione fosse stata promossa dal datore di lavoro, presso la propria sede, ed avesse ad oggetto l'organizzazione dell'attività lavorativa, la Corte ha errato nel negare la riferibilità della funzione espletata come sindacalista all'attività lavorativa; posto che la partecipazione di un lavoratore, ancorchè in qualità di sindacalista ed in permesso sindacale, ad una riunione che attiene all'attività dell'impresa, non può certamente dirsi attinente ad interessi diversi, estranei o immeritevoli di tutela rispetto a quelli presidiati dalla tutela assicurativa.

Ne consegue che la presenza del lavoratore lungo il percorso necessario per recarsi alla stessa riunione dal cantiere dove egli alloggiava, e viceversa, deve ritenersi riferibile al lavoro; e che le lesioni riportate in conseguenza dell'incidente stradale costituiscono infortunio in itinere, avvenuto in occasione del lavoro; e siano pertanto indennizzabili ai sensi della disciplina dell'art. 12 del d.lgs. 38/2000 (che ha aggiunto un ultimo comma agli artt. 2 e 210 del t.u. 1124/1965); il quale, non va dimenticato, esclude la protezione assicurativa dell'infortunio che avvenga sul normale percorso che ricollega al lavoro, nel solo caso "di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate".

2.3 Nè può convenirsi con l'argomento, su cui pure si fonda la sentenza gravata, per cui il lavoratore in permesso sindacale, a differenza di quello in aspettati-

va - assicurato, *ex novo*, a seguito della sentenza 171/2002 della Corte Cost. (la quale ha anche stabilito che il sindacato sia onerato del pagamento dei premi, ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 9) - non possa essere mai protetto in quanto svolgente "un'attività sindacale episodica od occasionale", secondo quanto si ricaverebbe pure dall'ordinanza della Corte Cost. n.136 del 20 aprile 2003 che aveva negato l'illegittimità della mancanza di copertura assicurativa per il sindacalista non in aspettativa. In realtà, l'argomento dell'episodicità dello svolgimento del mandato sindacale, desunto da quest'ultima ordinanza, non è pertinente in quanto la pronuncia della Corte Cost., in conformità alla censura su cui era stata chiamata a giudicare, si muoveva sul diverso solco del profilo soggettivo della tutela di cui al d.p.r. n. 1124 del 1965, art. 4, (sull'erronea premessa, fatta propria dal giudice a quo, secondo la quale il lavoratore sindacalista in permesso sindacale fosse privo di copertura assicurativa e perciò da proteggere *ex novo* alla stregua del lavoratore in aspettativa). Laddove, invece, i lavoratori che svolgano attività sindacale come *rsa*, *rsu* o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati *ex artt.* 4 e 9 *cit.*, e soltanto si pone per essi il problema di verificare in concreto - come nel caso di specie - l'ambito di operatività della stessa tutela assicurativa di base; ovvero di accertare se il fatto sia avvenuto o meno "in occasione di lavoro" secondo il dettato dal d.p.r. n. 1124, art. 2. Il quale, giusta la consolidata giurisprudenza di questa Corte (su cui da ultimo Cass. Sez. I. 7313/2016; Sez. L, Sentenza n. 6 del 5 gennaio 2015; Sez. L, Sentenza n. 12779 del 23 luglio 2012), rimanda ad un ampio criterio di riferibilità al lavoro, con il solo limite del rischio elettivo.

2.4 D'altra parte, nella stessa direzione dell'ampliamento della tutela secondo l'indirizzo ricordato anche dalla *cit.* sentenza costituzionale n. 171/2002) si pongono gli interventi tanto della Corte Cost. (sentenze n. 98 del 1990, n. 476 del 1987, n. 160 del 1990, n. 332 del 1992, n. 476 del 1987, n. 137 del 1989) tanto del legislatore; i quali hanno allargato le maglie della assicurazione gestita dall'Inail a varie figure di prestatori e collaboratori, includendovi associati in partecipazione, familiari, parasubordinati, dirigenti, lavoratori discontinui, occasionali, accessori, domestici.

Fino agli interventi normativi più recenti che si sono spinti a lambire il variegato mondo del lavoro volontario, con il d.l. n. 90 del 2014, art. 12, (c.d. decreto Madia) conv. in l. n. 114 del 2014, che ha introdotto la copertura assicurativa - in via sperimentale ma già riproposta per il 2015 e 2016 dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 312 e 316, (legge di stabilità 2016) - per i soggetti impegnati in attività di volontariato o di utilità sociale, in ambito locale (in quanto beneficiari di ammortizzatori sociali). Ed anche a porsi oltre il mondo del lavoro, attraverso l'intervento della legge di stabilità per il 2015 (l. n. 190 del 2014, art. 116) che ha ampliato l'intervento del fondo per le vit-

time dell'amianto (istituito presso Inail con la legge finanziaria per il 2008) riconoscendo le stesse prestazioni economiche, in via sperimentale e transitoria, nei riguardi di semplici cittadini malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, per esposizione con un familiare impiegato nella lavorazione dell'amianto, ma anche soltanto per comprovata esposizione ambientale (e quindi anche senza alcun rapporto, neppure indiretto, con il mondo del lavoro ed anche senza alcuna genesi, neppure remota, di natura professionale).

2.5 Sul piano oggettivo poi la disciplina dettata con il richiamato d.lgs. n. 38 del 2000, art. 12, che recepisce l'elaborazione giurisprudenziale in materia, conferma l'estensione della tutela assicurativa all'infortunio che accada al lavoratore lungo il percorso che collega l'abitazione al lavoro e viceversa; escludendo nel contempo qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto; apprestando cioè tutela ad un rischio generico (quello del percorso) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori.

2.6 Tutto ciò si muove pure all'interno del complesso sviluppo della giurisprudenza di questa Corte in materia di delimitazione dell'area di tutelabilità del lavoratore per infortunio in itinere.

Il quale - come efficacemente sintetizzato nella sentenza 8 novembre 2000 n. (135ndi questa Corte (e ripreso poi dalla sentenza 10750/2001, 19940/2004, 7717/2004, 6929/2005, 2642/2012; 7313/2016) - trova due ben individuabili punti d'approdo.

2.7 Il primo, identificato nell'elaborazione della nozione di rischio elettivo inteso come tutto ciò che sia estraneo e non attinente alla attività lavorativa e dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente all'attività lavorativa, ponendo così in essere una condotta ininterrotta di ogni nesso tra lavoro rischio ed evento (Cass. 17 maggio 2000, n. 6431 che efficacemente riassume il processo elaborativo seguito di regola).

2.8 Il secondo punto di approdo è quello che muove dalla individuazione di ulteriori criteri definitivi della necessità della scelta del lavoratore di utilizzare un mezzo privato i quali sono stati individuati dalla giurisprudenza di questa Corte nella normalità e ragionevolezza: entrambi determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.), le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore caso di infortunio (art. 38 Cost.), la rilevanza di valori costituzionali meritevoli di protezione (quale indubbiamente è anche lo svolgimento dell'attività sindacale).

3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Va quindi disposto il rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, per l'ulteriore esame della controversia. Il giudice del rinvio provvederà altresì, *ex art. 385 c.p.c.*, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.q.m. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI DEL 9 GIUGNO 2016 N. 12084

PRIMO PRES. F.F. R. RORDORF — PRES. SEZ. G. AMOROSO — CONS. REL. P. D'ASCOLA — P.M. P. PRATIS - Parti: Com. Scandolara Ravara c/Fall. Italservizi s.r.l.

Impugnazioni - Notifica primo appello improcedibile e/o inammissibile - Notifica secondo appello prima della declaratoria di improcedibilità e/o d'inammissibilità del primo - Tempestività - Decorrenza termine breve - Data proposizione prima impugnazione.

La notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione" (confermativa delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione sentenza n. 21864/2007: "Fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, può essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione).

DIRITTO

2. Il ricorso, soggetto al disposto dell'art. 366 *bis* c.p.c., sviluppa unico quesito: mira a far affermare che la seconda impugnazione non poteva essere

dichiarata tardiva, perchè il primo giudizio era da considerare nullo, a causa della circostanza che il Comune aveva notificato l'atto di appello al difensore della controparte, e non al Fallimento, in quanto incolpevolmente ignaro del fatto che nelle more del giudizio di appello la srl Italservizi era stata dichiarata fallita.

Il ricorso, nella parte motiva, attacca la interpretazione secondo la quale, proposto un secondo atto di appello, destinato a sostituire il primo, la tempestività della seconda impugnazione deve essere valutata non in relazione al termine c.d. lungo, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, equivalendo essa alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Parte ricorrente chiede in subordine che sia sollevata questione di costituzionalità nei termini riferiti sub 1.1.

3. Il motivo di ricorso sembra muovere da presupposti di fatto insussistenti e non documentati: la declaratoria di nullità del primo atto di appello e la scusabilità dell'ignoranza del fallimento di parte appellata.

Consta infatti in primo luogo che il primo giudizio non sia pervenuto a sentenza, ma sia stato spontaneamente abbandonato da parte ricorrente.

È quindi inappropriato il precedente invocato (Cass. n. 3132 del 21 maggio 1984), secondo il quale la disposizione dell'art. 358 c.p.c., che impedisce la riproposizione dell'appello dichiarato inammissibile o improcedibile, non è applicabile nel caso in cui venga dichiarata la nullità del gravame.

- 3.1 In secondo luogo va osservato che parte della giurisprudenza (la materia è stata rivisitata da s.u. 15295/2014) era alquanto severa in caso di errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius" e rigorosa nel pretendere, con penalizzanti conseguenze (Cass. 11736/03; 26279/09; 14699/10; 259/11; 7676/12), che le impugnazioni fossero rivolte verso la c.d. giusta parte.

La consapevolezza dello stato della giurisprudenza imponeva l'uso di adeguata diligenza nel verificare che, al momento della notificazione, l'atto fosse rivolto contro soggetto ancora legalmente esistente.

L'appellante, prima di notificare l'atto, avrebbe quindi dovuto esperire le opportune ricerche presso la locale Camera di Commercio, i pubblici uffici, le banche dati, per meglio verificare la destinazione del gravame.

- 3.2 In ogni caso, una volta costituitosi in giudizio il Fallimento, l'appellante avrebbe potuto insistere per far ritenere il vizio insussistente alla luce delle disposizioni (L. Fall., art. 43 anteriforma) e della giurisprudenza viventi (cfr. specificamente, anche in motivazione, Cass. 4547/03) o sanato (v. anche Cass. 7017/99) o sanabile, secondo i principi espressi nel 2005 da s.u.

n.15783 e che ora il ricorso adduce per giustificare *ex post* la propria condotta rinunciataria.

Tale sentenza ebbe modo di rilevare, proprio limitatamente ai processi pendenti alla data del 30 aprile 1995 - rispetto ai quali non opera il nuovo testo dell'art. 164 c.p.c., che consente la rinnovazione, con efficacia *ex tunc*, della citazione (e dell'impugnazione) in relazione alle nullità riferibili all'art. 163 c.p.c., nn. 1 e 2, - che il dovere di indirizzare l'impugnazione nei confronti del nuovo soggetto effettivamente legittimato resta subordinato alla conoscenza o alla conoscibilità dell'evento, secondo criteri di normale diligenza, da parte del soggetto che propone l'impugnazione, essendo tale interpretazione l'unica compatibile con la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

3.3 Era in quella sede che parte ricorrente avrebbe dovuto quindi far valere la validità o sanabilità dell'impugnazione inizialmente proposta.

Ha invece preferito agire come se l'appello fosse inammissibile o improcedibile o comunque insanabilmente viziato (v. tra le tante Cass. n.9569/00; 20912/05; 22957/10).

Lo ha abbandonato e ha proposto una seconda impugnazione, subendo (cfr., per ipotesi di gravame non coltivato, già Cass., Sez. 1^a, n. 2933/1952, fino a Cass. n. 21717/2012) l'applicazione del principio secondo cui "fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, può essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva, dovendo la tempestività valutarsi, anche in caso di mancata notificazione della sentenza, non in relazione al termine annuale, bensì in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione" (s.u. n. 21864/2007).

4. Respinto il profilo caratterizzante dell'unico motivo di ricorso, deve essere comunque esaminato, per la rilevanza della questione anche nel caso in esame, il principio di diritto che sorregge la decisione impugnata e che la Prima Sezione ha ritenuto meritevole di riesame.

L'ordinanza n.9782/15 ha osservato che "pressochè tutta la dottrina" critica il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale "la notificazione dell'impugnazione inammissibile o improcedibile è equipollente alla notificazione della sentenza e la conseguenza, cui esso conduce, di fare decorrere il termine breve per l'impugnazione anche se la sentenza non sia stata notificata".

4.1 Il Collegio rimettente ha menzionato queste argomentazioni: a) ai fini del decorso dei termini di impugnazione, la notificazione della sentenza non

avrebbe equipollenti; b) la conoscenza effettiva della sentenza che la parte ottenga in un modo che non sia quello della notificazione o della pubblicazione dovrebbe rimanere irrilevante; c) la recente riduzione da un anno a sei mesi del c.d. termine lungo (di decadenza) per proporre le impugnazioni avrebbe fatto venir meno il “temuto pregiudizio per la celerità dei procedimenti”, derivante dal negare la decorrenza del termine per impugnare coincidente con la notifica della prima impugnazione.

4.2 Le Sezioni Unite, pur consapevoli delle voci dissenzienti, intendono confermare e precisare l'orientamento tradizionale.

La dottrina ha da almeno sessant'anni criticato la tesi secondo cui la notificazione dell'impugnazione equivale, per il notificante, alla notificazione della sentenza eseguita *ex art. 285 c.p.c.*

È stato fatto notare che la mera conoscenza legale della sentenza impugnata, implicita nel proporre il gravame, in altri casi non viene considerata dalla Corte quale fonte dell'obbligo di impugnare entro il termine breve, poichè questo obbligo è riconnesso dall'art. 285 c.p.c., soltanto alla specifica notificazione della sentenza fatta al procuratore dell'altra parte. Il decorso del termine non scatta, basti questo esempio, anche nel caso in cui la parte vincitrice curi la notificazione della stessa sentenza, così dimostrando di conoscerla, ma soltanto ai fini di porla in esecuzione nei confronti della parte soccombente, in tal caso personalmente destinataria dell'atto notificato.

In sostanza, si rileva autorevolmente, “non esiste rapporto alcuno tra conoscenza della sentenza e messa in moto dei termini brevi per impugnarla”.

4.3 Altro argomento che la giurisprudenza tradizionale ha utilizzato è quello desumibile dall'art. 326 c.c., terzo comma, a tenore del quale:

“Nel caso previsto nell'art. 332, l'impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso soccombente il termine per proporla contro le altre parti”.

L'orientamento dominante riconnette portata di principio “generale” a questa norma (cfr., tra le tante, Cass. 7 settembre 1993 n. 9393).

La dottrina contesta tale assunto, perchè la disposizione avrebbe ambito limitato al processo con pluralità di parti in causa scindibile, al solo fine di garantire l'unità del procedimento nelle fasi di impugnazione.

4.4 Anche l'argomentazione sistematica desunta dall'art. 333 c.p.c., è disconosciuta dalla dottrina.

Questa norma impone alle parti che hanno ricevuto notificazione a norma degli articoli precedenti di proporre subito le loro impugnazioni incidentali. La giurisprudenza ha rilevato che tale prescrizione riguarda anche le impugnazioni principali inammissibili (artt. 358 e 387 c.p.c.), che, se non fossero

soggette alla regola elaborata dall'orientamento prevalente, potrebbero essere sostituite da nuovi gravami proposti nel termine lungo, mentre gli appellati (o gli intimati) resterebbero soggetti al termine breve.

In dottrina si nega che una simile evenienza si verifichi in ogni caso ed anzi si evidenzia che nel caso di impugnazione per errore nella scelta del mezzo, l'appellato (o l'intimato) non ha onere di impugnare in via incidentale. E si aggiunge che nel caso in cui la prima impugnazione sia proposta in prossimità della scadenza del termine lungo, la parte appellata godrebbe di maggior termine rispetto a quello rimasto all'appellante per riproporre il gravame.

5. L'analisi dottrinale non è convincente, soprattutto se riguardata in relazione al valore intrinseco della stabilità della giurisprudenza in materia processuale.

Sono stati prima ricordati i cardini dell'orientamento tradizionale.

Si può aggiungere che l'assunto di fondo, legato alla conoscenza legale della sentenza, è stato corroborato sottolineando il principio della c.d. efficacia bilaterale della notifica della sentenza *ex art. 285 c.p.c.*, in forza del quale il termine per impugnare decorre tanto per il notificato che per il notificante, il quale deve assoggettarsi all'effetto acceleratorio che ha voluto imporre alla controparte.

Parimenti, si dice, accade per chi notifica l'impugnazione.

- 5.1 È da questo effetto acceleratorio che occorre muovere per cogliere l'elemento unificante che giustifica la tesi dominante.

È stato detto oltre trent'anni or sono che la soggezione del notificante al termine breve di gravame non deriva essenzialmente da nessuno degli elementi che abitualmente vengono esaminati: la conoscenza della sentenza da parte del notificante, l'efficacia bilaterale della notificazione, il principio di unitarietà del processo nelle fasi di gravame.

Nessuno di essi sarebbe determinante: la *ratio* riposerebbe sulla esigenza di far formare il giudicato contemporaneamente per tutte le parti, evitando ingovernabili incoerenze temporali. È opinione della Corte che si possa fare, su questa linea, un'ulteriore riflessione.

La *ratio* della disposizione in esame è, scendendo ancor più a fondo, nel voler stimolare l'esercizio del potere di impugnazione al fine di accelerare la formazione del giudicato. Ora, come risulta dalla prima indagine ricostruttiva sulla "consumazione" del potere di impugnazione, il fondamento del meccanismo di cui agli artt. 358 e 387 c.p.c., sulla non riproponibilità delle impugnazioni dichiarate inammissibili, fa leva sull'esigenza di agevolare la certezza dei rapporti giuridici che scaturisce dalla fine del processo.

In un'ottica più strettamente processualistica è stato sottolineato il favor per il consolidamento della decisione giudiziale e l'obbiettivo di limitare nel

tempo l'instabilità di un provvedimento emesso dall'autorità giurisdizionale e non ancora coperto dal giudicato.

Se questa è l'ottica in cui si muovono gli istituti di riferimento, è agevole comprendere come sia l'impulso acceleratorio, impresso al processo con la proposizione del gravame, il fattore che giustifica la decorrenza del termine breve per impugnare in capo a chi propone l'impugnazione.

Questo atto innesca una dinamica processuale che fa trascendere il processo in un'orbita impugnatoria, dalla quale non può regredire per rientrare in una fase di stasi meditativa. A ben vedere, già la posizione di chi notifica la sentenza *ex art. 285 c.p.c.*, ha una dimensione dinamica. Ancor maggiore lo è quella di chi non solo conosce la sentenza (che deposita in cancelleria nel costituirsi dopo la notifica del gravame), ma la impugna.

5.2 La dottrina considera incoerente con la tesi dominante il negare il decorso del termine in capo a chi notifica la sentenza a fini esecutivi e si domanda se non vi sia anche in tal caso piena conoscenza della sentenza. Ritiene così di individuare un punto debole della giurisprudenza criticata.

Il rilievo non coglie nel segno, perchè non mette in conto che a qualificare la notifica dell'impugnazione è proprio la dimensione impugnatoria di questo atto, che lo rende ben diverso dalla notificazione della sentenza unita al precepto, di cui è un qualcosa in più e non in meno (per un'analogia sottolineatura cfr in motivazione Cass. n. 1155/2013).

Secondo le Sezioni Unite ciò che rileva non è solo il pur indispensabile presupposto della conoscenza della sentenza (comune all'ipotesi di cui all'art. 285 c.p.c., e al suo effetto bilaterale), ma è soprattutto la volontà di accelerare la fine del processo, scandendo il passaggio irrimediabile alla fase dell'impugnazione, con la conseguenza che la ripetizione dell'atto, ammessa nei limiti di cui all'art. 358 c.p.c., non può che essere temporalmente limitata entro il termine breve.

5.3 La dottrina vorrebbe precludere in queste ipotesi un'applicazione, che dice analogica, dell'art. 326 c.p.c.

In realtà, se ci si muove nell'ottica che viene qui enunciata, trova conferma l'approfondimento giurisprudenziale più recente (Cass. 21718/2012; 10053/2009, 14267/2007), secondo il quale "l'operazione ermeneutica è semmai un'interpretazione meramente estensiva, che, com'è noto, è ammissibile pur in presenza di norme eccezionali", da riconnettere a quella situazione di "notum facere realizzata dalla notificazione della sentenza, cui allude dell'art. 326 c.p.c., primo comma".

Ciò perchè, come dianzi si è già esposto, la conoscenza della sentenza entra nel processo in quanto essa stessa è sottoposta a critica mediante un'impugnazione, la quale implica la conoscenza e la volontà di procedere oltre.

A questo proposito va respinto il rilievo secondo cui ai fini della decorrenza dei termini la concomitanza di effetti tra notificazione della sentenza e notificazione dell'impugnazione sarebbe preclusa dalla circostanza che la prima mira a consolidare la sentenza e la seconda a caducarla.

Entrambi gli atti pongono capo, per il fine che ci occupa, allo stesso obiettivo, la stabilizzazione della decisione mediante l'accelerazione della scelta processuale successiva, tanto che sia percorsa quanto che sia omessa l'impugnazione possibile.

5.4 Il discorso introdotto dalle sentenze più recenti va completato e reso ancor più stringente includendo nella stessa costruzione il ruolo del secondo comma del già menzionato art. 326 c.p.c., secondo comma.

Questo articolo è testualmente rivelatore dell'onere dell'impugnante di esercitare la sua facoltà di attacco entro il termine breve decorrente dal momento in cui lo esercita per la prima volta.

La dottrina ha tentato più volte di marginalizzarne la portata (affermata, tra le tante, da Cass. 14254/04), limitandola al caso cui è espressamente riferito, quello delle cause scindibili.

L'osservazione è debole, perchè si può agevolmente osservare che l'enunciazione dell'onere è stata espressa solo in quella sede, in quanto solo lì era necessario esplicitarla: la scindibilità delle cause poteva altrimenti far credere che l'impugnante potesse riservarsi, dopo la prima impugnazione, una valutazione sul da farsi per le altre posizioni, godendo pensosamente del termine lungo, pur dovendo il giudice procedere *ex art.* 332.

La dottrina ha operato un tentativo più sofisticato, legato al progetto del codice di rito e all'origine storica della disposizione.

Essa non sarebbe stata pensata per imporre un vincolo temporale limitativo all'impugnante, ma per favorirlo, consentendogli almeno di godere del termine breve.

Diversamente sarebbe stato possibile ipotizzare che per il meccanismo dell'acquiescenza, una volta notificata un'impugnazione, potesse scattare anzitempo l'effetto preclusivo dell'impugnazione nei confronti delle altre parti del processo scindibile.

Anche questa argomentazione non ostacola l'interpretazione accolta in questa sede.

La norma varata va letta secondo un nesso coerenziale e questo nesso si coglie bene se si legge la volontà del legislatore di favorire la formazione del giudicato con strumenti idonei (artt. 285, 325 c.p.c., e art. 326 c.p.c., primo comma); unificare le impugnazioni (art. 332 c.p.c.); limitare la loro proliferazione (artt. 358 e 387 c.p.c.); ancorare il termine per le impugnazioni successive a un dato normativo, segnato nell'art. 326, secondo comma.

Una volta che questa norma è entrata nel codice senza paramenti limitativi, non può che inserirsi nel filo ermeneutico che le dà respiro: essa è confermativa, lì dove era necessaria, di un necessario senso acceleratorio che è impresso alla causa dalla proposizione di un'impugnazione. Vale quindi come utile e convergente riferimento interpretativo.

5.5 Anche il principio di parità delle armi, ora da intendere nell'accezione costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., contribuisce a rafforzare la tesi sostenuta. Il riferimento è al già citato art. 333 c.p.c., e alle sperequazioni che si creerebbero in danno degli appellati, costretti a reagire sollecitamente alla prima impugnazione e poi esposti ai ripensamenti e alle riproposizioni dei gravami nel termine lungo.

La dottrina giustifica la propria tesi osservando che il problema non si porrebbe nel caso di mezzo di impugnazione sbagliato o di concorso di impugnazioni, ipotesi che non impongono impugnazioni incidentali nel medesimo processo.

Essa è però costretta ad ammettere che il problema sorge nel caso di impugnazione inammissibile per motivi di carattere formale, rispetto alla quale si configura l'onere di reagire immediatamente in via incidentale.

Basta questa eventualità, tutt'altro che rara per via dell'incremento di previsioni codicistiche sanzionatorie (si pensi agli artt. 366, 366 *bis* e 379 c.p.c.), a far comprendere come sarebbe alquanto critica una opzione giurisprudenziale che offrisse ad una parte, per giunta colpevolmente incorsa in inammissibilità o improcedibilità che stiano per pregiudicare il gravame proposto, una via di sanatoria privilegiata rispetto all'avversario.

6. I principi del giusto processo trovano corrispondenza nell'interpretazione accolta.

Lo si è appena osservato quanto alle condizioni di parità; vale altrettanto quanto alla ragionevole durata.

La giurisprudenza più recente, citata sub 5.3, ha sottolineato come la tesi tradizionale sia portatrice di un'opportuna tensione verso la ragionevole durata del processo.

Si deve aggiungere che anche il principio della certezza del diritto compone i canoni del giusto processo regolato dalla legge.

Soprattutto la legge processuale deve essere interpretata con rassicurante costanza, senza scarti innovativi che non siano giustificati da mutamenti del quadro normativo o da evidenze risolutive.

Le Sezioni Unite hanno enunciato chiaramente questo orientamento quando hanno osservato (Cass. s.u. 13620/12) che sebbene non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa costituisce tuttavia una "tendenza immanente nell'ordinamento, stando

alla quale non è consentito discostarsi da un'interpretazione del giudice di legittimità" senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative.

Mette conto ripetere testualmente quanto le Sezioni Unite (sentenza 10143/2012) hanno già affermato:

"Le regole del processo civile però hanno carattere strumentale della tutela dei diritti e la loro interpretazione, rispetto all'evoluzione di questi (ossia delle situazioni sostanziali), è tendenzialmente stabile sicchè la fedeltà ai precedenti (stare decisis), in cui si esprime la funzione nomofilattica di questa Corte, ha una valenza maggiore, così come è in linea di massima giustificato (e tutelabile) l'affidamento che le parti fanno nella stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale delle regole del processo. In proposito da una parte queste Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2011, n. 10864) hanno elaborato una sorta di principio di precauzione, affermando che dinanzi a due possibili interpretazioni alternative della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidata nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi".

Nella stessa occasione si è dato atto della coesistenza, necessaria e possibile, con i fattori evolutivi del sistema processuale; si è riflettuto sulla applicazione della dottrina del c.d. prospettive overruling; si è riconosciuto che, come la giurisprudenza costituzionale ha elaborato la categoria dell'incostituzionalità sopravvenuta (sent. n. 1 del 2012), allo stesso modo la Corte di Cassazione può adeguare nel tempo l'interpretazione di una disposizione in ragione del "diverso contesto normativo in cui si innesta e che quindi ci sia parimenti una modulazione diacronica del suo significato precettivo senza che ciò smentisca la natura meramente dichiarativa dell'interpretazione della legge fatta dalla giurisprudenza".

L'analisi condotta nei precedenti paragrafi porta ad escludere che siano emerse ragioni per discostarsi dalla lettura abituale, che è dunque da mantenere.

7. Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, dovendosi ritenere che: La notifica di un primo atto di appello (o ricorso per cassazione) avvia una dinamica impugnatoria al fine di pervenire alla definizione della lite e dimostra conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante. Ne consegue che qualora questi, prima che sia giunta declaratoria di inammissibilità od improcedibilità, notifichi una seconda impugnazione, quest'ultima deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE CIVILI - 2 FEBBRAIO 2016, N. 1914

PRIMO PRES. L.A. ROVELLI — PRES. SEZ. M. CICALA — PRES. SEZ. G. AMOROSO — REL. C. DI IASI — P.M. U. APICE - Parti: Rizzani De Eccher S.p.A. c/Viterbo Costruzioni S.r.l. - Rizzani De Eccher S.p.A. c/Editalia S.r.l. Unipersonale.

Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Violazione della legge processuale - Ricorso straordinario in cassazione - Ammissibilità - Omessa pronuncia su un motivo di gravame - Esclusione - Ordinanza inammissibilità per ragioni processuali - Ricorso ordinario in cassazione - Ammissibilità.

Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., settimo comma, limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni di legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all'ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonché a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione.

La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni di carattere processuale - ancorché erroneamente con ordinanza, richiamando l'art. 348 ter c.p.c. e, in ipotesi, pure nel rispetto della relativa procedura - è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, perciò senza neppure la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso straordinario, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito della impugnazione e perciò differisce dalle ordinanze in cui tale giudizio prognostico viene espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.

DIRITTO

1. Logicamente prioritario è l'esame del ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.
Col primo motivo R. censura l'ordinanza impugnata perchè la Corte territoriale, nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, avrebbe del tutto omesso di esprimersi in

ordine al quarto motivo di gravame riguardante il quantum della condanna irrogata in primo grado (che si assume sempre contestato dalla convenuta e sfornito di supporto probatorio) e quindi, non motivando compiutamente il giudizio probabilistico negativo espresso, sarebbe incorsa in violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111 Cost., quarto comma nonchè dagli artt. 134 e 348 *ter* c.p.c.

Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione dell'obbligo di motivazione, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per omessa esposizione dell'iter logico che, in relazione ad un altro motivo di impugnazione, ha condotto i giudici d'appello ad affermare la sussistenza tra le parti di un contratto riguardante la disponibilità dei mezzi meccanici oggetto di furto, senza indicare la natura di tale contratto nè spiegare gli elementi sui quali il relativo convincimento si è fondato.

L'esame dei sopra esposti motivi impone evidentemente, nel silenzio serbato in proposito dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., una preliminare indagine sulla impugnabilità (con eventuali relativi limiti) dell'ordinanza in questione.

A norma dell'art. 360 c.p.c., primo comma possono essere impuginate con ricorso per cassazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado (dovendo pertanto escludersi l'esperibilità del ricorso ordinario per cassazione avverso le ordinanze (fatti salvi eventuali casi di ordinanze aventi natura sostanziale di sentenza, sui quali si tornerà in prosieguo) nonchè (giusta il disposto dell'art. 360 c.p.c., quarto comma) le sentenze e i provvedimenti diversi dalla sentenza avverso i quali sia ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

Avuto riguardo ai presupposti del ricorso per violazione di legge previsto dall'art. 111 Cost., settimo comma, deve altresì escludersi che l'ordinanza in esame sia impugnabile con censure riguardanti il "merito" della controversia, giusta la previsione di ricorribilità per cassazione della sentenza di primo grado e quindi la non definitività, sotto questo profilo, dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c.

La questione resta circoscritta pertanto alla ricorribilità (o meno) dell'ordinanza suddetta per vizi propri di carattere processuale, cioè alle ipotesi in cui, non essendo l'errore del giudice d'appello deducibile come motivo di impugnazione del provvedimento di primo grado, manca la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione giuridica dedotta nel processo attraverso il ricorso per cassazione avverso la pronuncia di primo grado, ed è evidentemente rilevante nella specie, posto che con i due motivi d'impugnazione sopra esposti si denunciano violazioni della legge processuale commesse dal giudice d'appello. Sul punto, come evidenziato dalla citata ordinanza di rimessione, nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità è recentemente emerso un netto contrasto tra l'orientamento espresso da Cass. n. 7273 del 2014 - secondo la quale l'ordinanza di inammissibilità del-

l'appello *ex art. 348 ter c.p.c.* non è ricorribile per cassazione per difetto di definitività se emessa nell'ambito suo proprio, cioè per manifesta infondatezza nel merito, ma deve ritenersi ricorribile ove dichiarati l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, avendo in tal caso carattere definitivo e valore di sentenza - ed il diverso orientamento espresso da Cass. n. 8940 del 2014, secondo la quale il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello *ex artt. 348 bis e ter c.p.c.*, a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti nonchè al rispetto delle regole processuali fissate dagli articoli sopra richiamati.

2. Così definiti i termini del contrasto rimesso a queste sezioni unite, occorre innanzitutto sgomberare il campo di indagine da possibili suggestioni indotte dalla constatazione che, come risulta con chiarezza anche dalla Relazione Illustrativa del d.l. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in l. n. 134 del 2012, le intenzioni del legislatore nell'introdurre gli artt. 348 *bis e ter c.p.c.* erano volte alla creazione di un ennesimo strumento di semplificazione ed accelerazione del processo civile e che l'orientamento che esclude sempre l'impugnabilità dell'ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* appare certamente più conforme a tale intento perchè, almeno prima facie, sembra idoneo ad evitare che uno strumento pensato per accelerare e semplificare si trasformi in una possibile fonte di complicazione del sistema e moltiplicazione delle impugnazioni. Tale non del tutto ingiustificata suggestione non può tuttavia essere determinante nella indagine in esame innanzitutto per l'ovvia considerazione che non sempre la *voluntas legislatoris* coincide con la *voluntas legis* come realizzatasi nel testo legislativo, senza considerare che, se pure la direttiva interpretativa "secondo l'intenzione del legislatore" riflette l'antico *topos* dell'autorità, non rappresenta di certo criterio ermeneutico unico o prevalente, essendo peraltro appena il caso di sottolineare che l'intentio auctoris non potrebbe giammai legittimare una lettura delle norme in ipotesi contraria a costituzione. Tanto doverosamente premesso, venendo direttamente all'esame dell'art. 111 Cost., settimo comma - a norma del quale "contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge" - è appena il caso di sottolineare che questa Corte ha da tempo chiarito (v. già Cass. n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorchè emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere

decisorio - requisito necessario per proporre ricorso *ex art. 111 Cost.* - quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonchè della definitività - in quanto non altrimenti modificabile - può essere oggetto di ricorso ai sensi dell'*art. 111 Cost.*

Le sentenze tra le quali si è ravvisato il contrasto in esame non pongono in discussione il concetto di decisorietà sopra riportato nè il fatto che tale carattere sia riscontrabile nell'ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* (non perchè essa incide sul diritto processuale all'impugnazione ma perchè è emessa in un giudizio vertente su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità). Il contrasto si radica quindi esclusivamente in relazione al significato da attribuire al presupposto della "definitività" in quanto, come già evidenziato, secondo Cass. n. 7273 del 2014 esso sussisterebbe in relazione all'ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* perchè l'eventuale error in procedendo in cui sia incorso il giudice d'appello nel pronunciare l'ordinanza in esame - ad esempio pronunciandola al di fuori dei casi normativamente previsti - non potrebbe essere fatto valere nel ricorso avverso la sentenza di primo grado nè altrimenti che con il ricorso straordinario, dovendo in mancanza escludersi la possibilità di rimettere in discussione la tutela che compete alla situazione dedotta nel processo, mentre Cass. n. 8940 del 2014 (pur non dubitando del carattere decisorio della medesima siccome emessa in un processo civile iniziato a cognizione piena, che è la tipica sede della "cognizione decisoria") nega la ricorribilità dell'ordinanza in questione per mancanza del presupposto della definitività, tale da ritenersi solo quella sulla situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo, con la conseguenza che finchè quest'ultima sia ridiscutibile - nella specie con il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado - difetterebbe la definitività idonea a giustificare il ricorso straordinario. Il collegio ritiene, ai fini che in questa sede rilevano, che tale ultima accezione del concetto di definitività non sia condivisibile. Ciò innanzitutto in quanto essa non trova riscontro nel dato normativo costituzionale e neppure nella legislazione processuale ordinaria nè può ritenersi confermata dalla giurisprudenza di queste sezioni unite, le quali, con le sentenze n. 3073 e n. 11026 del 2003 (richiamate peraltro dalla medesima Cass. n. 8940 del 2014 benchè deducendone conseguenze che il collegio non ritiene allo stato di poter avallare), hanno, sia pure con differente grado di chiarezza, affermato che se il provvedimento al quale il processo è preordinato non ha carattere decisorio perchè, non costituendo espressione del potere - dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tenda all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra, non ha contenuto sostanziale di sentenza, il carattere non decisorio permane anche quando si faccia valere la lesione di un

diritto processuale, in quanto la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo ha necessariamente la medesima natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato, e quindi se tale atto sia privo di decisorietà, essa non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio, alla stregua della sua natura strumentale, con la conseguenza che le censure relative ad inosservanze di norme regolanti la procedura non possono utilizzare strumenti processuali diversi da quelli previsti per le doglianze relative al merito del giudizio.

Dalla lettura dei principi esposti nelle suddette sentenze può desumersi dunque, a contrario, che, giusta la natura strumentale delle norme processuali, sussiste il presupposto della "decisorietà" con riferimento alle pronunce sull'osservanza delle norme processuali se queste sono emesse nell'ambito di processi su diritti soggettivi, ma da tali principi non possono certamente trarsi argomenti a sostegno di una accezione ristretta del diverso e concorrente presupposto della "definitività", senza che possa indurre a diverse conclusioni l'estrapolazione, dalle sentenze citate, di singole affermazioni in assenza di considerazione del contesto (peraltro in entrambi i casi non contenzioso) di riferimento.

Inoltre l'opzione di Cass. n. 8940 del 2014 (secondo la quale, ripetersi, la definitività rilevante ai fini della proponibilità del ricorso straordinario sarebbe solo quella sulla situazione giuridica sostanziale dedotta nel processo), troncando la potenziale corrispondenza tra l'ambito della decisorietà e quello della definitività attraverso una operazione ermeneutica non avallata dalla lettura dei citati precedenti delle sezioni unite, finisce per proporre una interpretazione ingiustificatamente riduttiva dell'art. 111 Cost., settimo comma, che rischia di non sottrarsi alle insidie di avventurosi paralogismi e potrebbe in ipotesi finire di fatto per ridurre l'ambito della denunciabilità, ai sensi dell'art. 111 Cost., settimo comma, delle violazioni della legge processuale.

Come già rilevato, la disciplina processuale vigente non autorizza allo stato una simile lettura della "definitività" richiesta ai fini del ricorso straordinario per cassazione, risultando peraltro tale lettura potenzialmente idonea a confondere o comunque sovrapporre due nozioni di "definitività" (e le ragioni ad esse sottese) che, pur riguardando entrambe il ricorso per cassazione, hanno motivo di rimanere concettualmente separate: la "definitività" di cui all'art. 360 c.p.c., terzo comma (questa si ancorata ad un dato normativo esplicito) e la "definitività" che consente l'impugnazione straordinaria per violazione di legge ai sensi del settimo comma dell'art. 111 Cost., essendo evidente che, nel primo caso, è in discussione solo il "momento" dell'impugnazione, trattandosi comunque di sentenze impugnabili con ricorso ordinario per cassazione e la mancanza di "definitività" (nel senso che la decisione non "definisce" neppure parzialmente il giudizio) non elimina la ricorribilità con ricorso ordinario ma (in alcuni casi) la pospone prevedendola insieme

con l'impugnazione della sentenza che invece "definisce almeno parzialmente il giudizio", mentre, nel secondo caso, si tratta di provvedimenti per i quali non è prevista alcuna forma di impugnazione ordinaria (neppure successiva), in ciò realizzandosi il presupposto della "definitività" (intesa come non modificabilità) in relazione al rimedio straordinario previsto dall'art. 111 Cost.

È da aggiungere che la tesi in discussione non trova conforto neppure nella interpretazione e applicazione, certamente non riduttive, che la stessa Cassazione ha dato dell'art. 111 Cost., a partire dalla già citata Cass. n. 2953 del 1953 fino alla più recente s.u. n. 8053 del 2014, che, decidendo sulla questione di massima di particolare importanza della applicabilità al giudizio tributario in cassazione delle modifiche apportate all'art. 360 c.p.c. dal d.l. n. 83 del 2012, art. 54, ha dato un'ampia lettura dell'art. 111 Cost. cit., settimo comma proprio in materia di denuncia di violazione di norme processuali.

Alla luce dei citati precedenti, radicati nella cultura processuale di questo Paese siccome in alcuni casi risalenti di non pochi decenni, risulta dunque arduo concordare col "giro di vite" di fatto realizzato da Cass. n. 8940 del 2014, ed ancor più arduo se si ritiene - anche in ragione della giurisprudenza costituzionale in proposito - che il ricorso straordinario per cassazione costituisca garanzia rafforzativa dell'effettività della tutela giurisdizionale di cui al primo comma dell'art. 24 Cost. - consistente nel diritto al controllo di legalità da parte della Suprema Corte - e, corrispondentemente, che l'art. 111 Cost. cit., settimo comma costituisca "norma di chiusura" del sistema delle impugnazioni.

In proposito non è superfluo ricordare che in sede di Assemblea costituente si pervenne alla formulazione della previsione costituzionale in esame dopo un'articolata discussione ed all'esito di una mediazione tra la proposta che intendeva configurare il ricorso per cassazione esclusivamente come garanzia individuale delle parti e quella volta ad affermare, attraverso la disposizione in parola, non solo lo "ius litigatoris" ma anche lo "ius constitutionis".

Il ricorso per Cassazione che ne è risultato costituisce perciò un modello di impugnazione assolutamente peculiare, in cui (almeno finché la disposizione permanga nell'attuale testo) deve trovare spazio e ragione sia la funzione nomofilattica della Corte di cassazione sia la tutela del singolo cittadino contro le violazioni della legge commesse dai giudici di merito: rispetto a tale modello di ricorso (ed alle ragioni che ne hanno determinato la genesi) non può non risultare impropriamente riduttiva una interpretazione che escluda la possibilità di impugnare sempre, per le violazioni di legge commesse dai giudici di merito, i provvedimenti decisori che non siano altrimenti modificabili o censurabili.

Peraltro già a partire dagli anni settanta i giudici costituzionali hanno evidenziato la natura garantistica del ricorso per Cassazione e sottolineato che l'art. 111 Cost., ammettendo sempre il ricorso straordinario, senza esclusioni, ne

attribuisce il potere a tutte le parti del giudizio di merito “quando siano consumate o non siano consentite altre forme di gravame” (v. c. cost. n. 1 del 1970 e n. 173 del 1971). E più recentemente gli stessi giudici costituzionali (v. e. cost. n. 207 del 2009), pronunciando sulla illegittimità dell’art. 391-bis c.p.c., primo comma per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non prevede l’esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell’art. 375 c.p.c., primo comma, n. 1, hanno colto l’occasione per soffermarsi sul giudizio di cassazione e sul ruolo che esso assume nel nostro sistema processuale nonchè per affermare (riprendendo c. cost. n. 395 del 2000) che la garanzia del giudizio di cassazione si qualifica in funzione dell’art. 111 Cost., che prevede “quale nucleo essenziale del giusto processo regolato dalla legge” il principio secondo il quale contro tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge.

3. Ferme tutte le imprescindibili considerazioni generali sopra esposte, è in ogni caso necessario evidenziare che la prospettazione di una sorta di relazione “asimmetrica” tra il requisito della decisorietà e quello della definitività richiesti per la ricorribilità *ex* art. 111 Cost. imporrebbe non solo che si precisi con chiarezza il tipo di relazione che si intende richiamare - individuandone esplicitamente i referenti normativi - ma soprattutto che si estenda l’indagine a tutti i possibili profili esegetici idonei a rendere non solo la tenuta speculativa ma anche la fecondità pratica di tale ipotizzata “asimmetria”. È proprio sul versante “concreto” dell’indagine in esame non può trascurarsi che il caso in cui - come nella specie - vi sia una pronuncia a carattere decisorio - siccome emessa in un giudizio che verte su situazioni di diritto soggettivo o delle quali è comunque prevista la piena giustiziabilità - che non sia in sè altrimenti modificabile ma che tuttavia non possa ritenersi “definitiva” con riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio rappresenta di fatto ipotesi particolarissima, essenzialmente connessa all’assoluta novità che il meccanismo costituito dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. rappresenta nel nostro ordinamento.

Pertanto, pur nella doverosa considerazione dei principi deducibili dalla cospicua giurisprudenza di legittimità e costituzionale sviluppatasi con riguardo al ricorso straordinario *ex* art. 111 Cost., alle sue finalità ed ai suoi presupposti, occorre, affinché il discorso, rimanendo su di un piano astratto e perciò necessariamente generico, non risulti alla fine aporetico, contemplare anche la particolare situazione processuale in cui il problema si pone, in ragione delle sue indiscutibili peculiarità, nonchè le conseguenze alle quali si giungerebbe aderendo all’una o all’altra delle soluzioni prospettate, per valutare se esse siano in concreto compatibili col sistema di valori ai quali si è

ispirato il legislatore costituente nel disciplinare il ricorso straordinario per cassazione nell'ambito dei principi fondamentali del processo, ed occorre, perciò, verificare l'astratta configurabilità di ipotetici limiti al concetto di definitività quale presupposto per il ricorso straordinario *ex art. 111 Cost.* anche in relazione alle censure in concreto ipotizzabili con riguardo all'ordinanza in discussione.

Alla stregua della disciplina risultante dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. il soccombente che si è visto dichiarare inammissibile l'appello con l'ordinanza di cui all'art. 348 *ter* c.p.c., proponendo ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado non può ovviamente che dedurre motivi attinenti a quella decisione e non può quindi far valere censure riguardanti eventuali errores in procedendo commessi dal giudice d'appello, posto che per poter conseguire una pronuncia su tali eventuali errori l'unica possibilità sarebbe quella di impugnare il provvedimento che pone termine al procedimento di appello, ossia l'ordinanza declaratoria dell'inammissibilità dello stesso. Se tale ordinanza non fosse impugnabile non sarebbe perciò in alcun modo sindacabile la decisione che "nega" alla parte il giudizio d'appello, ossia l'impugnazione idonea a provocare un riesame della causa nel merito non limitato al controllo di vizi specifici ma inteso ad introdurre un secondo grado in cui il giudizio può essere interamente rinnovato non in funzione dell'esame della sentenza di primo grado ma come nuovo esame della controversia, sia pure nei limiti del proposto appello.

È vero che non è previsto alcun diritto costituzionalmente garantito ad un giudizio di secondo grado inteso come diritto ad un nuovo esame della causa nel merito onde il legislatore ordinario ben avrebbe la possibilità di eliminare completamente il giudizio di appello ovvero di escluderlo in relazione a specifiche controversie ed a cagione delle relative peculiarità o ancora, come nella specie, di prevederne l'inammissibilità sulla base di un giudizio prognostico affidato al giudice d'appello nella ricorrenza di determinate circostanze e nel rispetto di una specifica procedura. In tale ultimo caso, tuttavia, l'esclusione di ogni possibile controllo sul rispetto di limiti, termini e forme previsti dal legislatore per la decisione prognostica affidata al giudice d'appello equivarrebbe a lasciare al mero arbitrio di quest'ultimo la possibilità che la parte fruisca di un giudizio di secondo grado, in quanto la mancanza di ogni possibile impugnazione - sia pure straordinaria - finirebbe per determinare di fatto l'impossibilità di verificare la correttezza della decisione, e, a fortiori, la "giustificatazza", rispetto a regole date, della disparità di trattamento tra coloro che hanno potuto fruire dell'appello e coloro che non hanno potuto fruirne. Peraltro, lasciare che, senza alcun potenziale controllo, il giudice d'appello resti arbitro di decidere se la parte possa o meno fruire del giudizio di secondo grado potrebbe in prospettiva determinare (anche se allo stato i primi dati sull'applicazione dell'istituto non sembrano avallare questa ipote-

si, risultando al contrario uno scarso utilizzo del medesimo) una sorta di incontrollabile soppressione “di fatto” del giudizio d’appello, finendo in pratica per privare le parti di tale impugnazione anche oltre le ipotesi e i limiti previsti dal legislatore e per scaricare sulla Corte di cassazione questioni che (alla stregua della disciplina vigente, non contemplante una generalizzata ricorribilità “per saltum”) potrebbero e dovrebbero essere “filtrate” attraverso il giudizio d’appello, mentre la previsione della impugnabilità dell’ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* ne faciliterebbe un utilizzo “fisiologico”, evitando possibili arbitrii ed ingiustificate disparità di trattamento. E ciò senza che in concreto si arrechi un aggravio particolarmente rilevante per la Corte di cassazione, se si pensa che la mera possibilità di impugnazione dell’ordinanza, scongiurando un (ipotetico) uso abnorme e incontrollato dell’istituto, potrebbe ridurre in prospettiva agguerrite, complesse ed “improprie” impugnazioni in cassazione della sentenza di primo grado, riguarderebbe in ogni caso ipotesi limitate e questioni di pronta soluzione - siccome esclusivamente riferibili ad alcuni vizi processuali propri dell’ordinanza - e potrebbe essere esaminata dalla Corte di cassazione - come nella specie - insieme alla eventuale impugnazione della sentenza di primo grado, in alcuni casi potendo la relativa decisione risultare “assorbente” rispetto all’esame di quest’ultima. Peraltro, rendere “incontrollabile” una decisione che, escludendo la possibilità di esperire un giudizio di secondo grado ha indiscutibilmente la potenzialità di determinare l’esito della lite (o comunque influire in maniera rilevante su di esso) significherebbe sottrarla al fisiologico percorso potenzialmente “correttivo” assicurato attraverso il sistema delle impugnazioni (anche “straordinarie”) e consegnare quindi le ragioni della parte che, senza il rispetto delle regole previste, sia stata privata del mezzo di gravame in parola, esclusivamente - concorrendone i presupposti - ad una eventuale azione risarcitoria, tra l’altro con indubbio effetto “moltiplicativo” del contenzioso. Anche alla luce di tali considerazioni, valutate in riferimento alla particolare realtà processuale delineata dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c., deve dunque ritenersi l’impugnabilità *ex art. 111 Cost.* dell’ordinanza suddetta per vizi propri consistenti in violazione della normativa processuale.

4. Tanto premesso, occorre precisare che non tutti gli *errores in procedendo* astrattamente ipotizzabili con riferimento ad una decisione giurisdizionale sono tuttavia compatibili con la peculiare disciplina introdotta dagli artt. 348 *bis* e *ter* citati e che, d’altro canto, non sempre avverso tali errori il ricorso straordinario si rivela l’unico rimedio esperibile. Tra gli *errores in procedendo* denunciabili in relazione all’ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* vengono innanzitutto in rilievo quelli consistenti nel mancato rispetto delle specifiche previsioni rinvenibili nei medesimi artt. 348 *bis* e *ter*. In particolare, occorre considerare che, a norma dell’art. 348 *bis*, l’ordinanza

in esame, essendo, nelle intenzioni del legislatore, uno strumento di semplificazione e di accelerazione inteso alla riduzione dei tempi necessari per la definizione delle cause civili, può essere pronunciata nella fase iniziale del processo “all’udienza di cui all’art. 350..., prima di procedere alla trattazione, sentite le parti” e che pertanto la pronuncia di tale ordinanza oltre il suddetto termine ovvero senza aver sentito le parti sicuramente costituisce error in procedendo che non potrebbe essere fatto valere altrimenti che attraverso il ricorso straordinario.

L’art. 348 *bis* al secondo comma esclude poi il “filtro” per le cause in cui è obbligatorio l’intervento del pubblico ministero, a norma dell’art. 70 c.p.c., primo comma, e per quelle che in primo grado si sono svolte secondo il rito sommario di cognizione, mentre l’art. 348 *ter* al secondo comma prevede che, in presenza di un appello principale e di un appello incidentale, l’ordinanza di inammissibilità è pronunciata a condizione che per entrambe le impugnazioni ricorrano, appunto, “i presupposti di cui all’art. 348 *bis*, primo comma”, essendo, in mancanza, il giudice tenuto a procedere “alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza”. E non vi è dubbio che anche il mancato rispetto delle suddette regole comporti altrettante violazioni della norma processuale che non potrebbero essere fatte valere se non attraverso il ricorso straordinario.

Merita inoltre particolare attenzione l’art. 348 *ter* c.p.c., primo comma laddove si precisa che l’ordinanza in questione non può essere pronunciata se non “fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello” e quando l’impugnazione non ha “una ragionevole probabilità di essere accolta”, così chiaramente limitando l’ambito applicativo dell’ordinanza medesima a quello dell’impugnazione manifestamente infondata nel merito. Infatti, se la suddetta ordinanza è prevista solo nelle ipotesi in cui viene emesso un giudizio prognostico sfavorevole circa la possibilità di accoglimento dell’impugnazione nel merito, la decisione che pronuncia invece l’inammissibilità dell’appello per ragioni di carattere processuale - ancorché erroneamente con ordinanza, richiamando l’art. 348 *ter* c.p.c. e, in ipotesi, pure nel rispetto della relativa procedura - è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, perciò senza neppure la necessità di valutare la sussistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso straordinario, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito della impugnazione e perciò differisce dalle ordinanze in cui tale giudizio prognostico viene espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti (sulla esperibilità dell’impugnazione ordinaria nei suddetti casi v. la già citata Cass. n. 7273 del 2014, costituente una delle decisioni che hanno determinato il contrasto, e più in generale sulla valenza del contenuto “sostanziale” della decisione da impugnare v. s.u. n. 16727 del

2012, in tema di scioglimento di comunioni, secondo la quale l'ordinanza che, ai sensi dell'art. 789 c.p.c., terzo comma, dichiara esecutivo il progetto di divisione in presenza di contestazioni ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello).

A quelle finora esaminate devono poi aggiungersi ulteriori ipotesi di violazione delle previsioni dettate per disciplinare l'ordinanza in questione, ancorchè implicite siccome non espressamente previste dai citati artt. 348 *bis* e 348 *ter* ma indirettamente ricavabili dal sistema delineato in proposito dal legislatore: ci si riferisce alle ipotesi in cui l'appello è fondato su *ius superveniens* o fatti sopravvenuti (ad esempio sopravvenienza di norme interpretative, sentenze della corte costituzionale, o fatti che avrebbero legittimato, avverso sentenze pronunciate in appello o unico grado, la denuncia di alcuni vizi revocatori). Ciò in quanto il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza *ex* art. 348 *ter* c.p.c. si sostanzia nella conferma di una sentenza "giusta" per essere l'appello *prima facie* destituito di fondamento e non potrebbe pertanto intervenire rispetto a norme o fatti che non siano stati considerati dal giudice di primo grado.

Infine, alla luce delle considerazioni finora espresse circa il fondamento e le ragioni della ricorribilità dell'ordinanza in esame ai sensi dell'art. 111 Cost., settimo comma, non può escludersi la denunciabilità degli *errores in procedendo* riferibili ad ogni altro provvedimento giudiziario, ovviamente, come rilevato, nei limiti della compatibilità logica e/o strutturale dei medesimi con il contenuto tipico della decisione espressa nell'ordinanza suddetta, e a tale ultimo proposito viene innanzitutto in considerazione la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione ai vizi di omessa pronuncia, ultrapetizione ed *extrapetizione*.

Soffermandosi in particolare (per il rilievo indiretto che, come si vedrà in prosieguo, la questione assume in questa sede) sulla omessa pronuncia, occorre considerare che la giurisprudenza di questo giudice di legittimità si è ripetutamente pronunciata sulla distinzione - facilmente comprensibile sul piano statico e teorico, ma più complessa se riguardata dal punto di vista funzionale e dinamico - tra omessa pronuncia e mancanza di motivazione, chiarendo che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pure in assenza di una specifica argomentazione (v. tra le altre Cass. nn. 21612 del 2013; 20311 del 2011; 10696 del 2007 e 10636 del 2007).

È vero che la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giu-

dice di secondo grado che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione - in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare la decisione resa al riguardo - ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo per violazione dell'art. 112 c.p.c. (v. tra le altre Cass. nn. 11801 del 2013; 7268 del 2012; 26598 del 2009 nonché 12952 del 2007), tuttavia non può ignorarsi che tale giurisprudenza si è affermata in relazione ad appelli articolati in plurimi motivi ed alla necessità di individuare con nettezza - rispetto alle possibilità di accoglimento (quindi di rigetto) parziale dei medesimi - l'ambito del devolutum e la progressiva formazione del giudicato.

Nell'ipotesi di ordinanza ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c., in cui non è invece possibile una pronuncia di inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento se non in relazione a tutti i motivi d'appello (ed a tutti gli appelli proposti avverso la medesima sentenza), non risulta pertanto neppure configurabile una omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, potendo eventualmente porsi (nei limiti e nei termini in cui sia consentito dalla legislazione vigente) soltanto un problema di motivazione della decisione - necessariamente complessiva - assunta. Per quanto riguarda infine gli eventuali errori processuali configurabili in riferimento alla statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza in questione, è appena il caso di evidenziare che tale statuizione non può risultare in alcun modo "coinvolta" dall'esito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, non potendo a tale ipotesi riferirsi l'effetto espansivo c.d. "esterno" previsto dall'art. 336 c.p.c., secondo comma, posto che la cassazione giudica su di una impugnazione che, pur essendo proposta avverso la medesima sentenza di primo grado, è oggettivamente diversa da quella sulla quale ha giudicato il giudice d'appello e che l'ordinanza *ex* art. 348 *ter* c.p.c. non può assimilarsi ai "provvedimenti e atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata" ai quali, a norma del citato comma secondo dell'art. 336 c.p.c., devono ritenersi estesi gli effetti della riforma o della cassazione della sentenza.

La statuizione sulle spese contenuta nell'ordinanza suddetta può perciò essere rimessa in discussione (ai sensi del primo comma del citato art. 336 c.p.c.) soltanto se - ammessa l'impugnabilità dell'ordinanza medesima - l'impugnazione venga accolta oppure se vi sia stata impugnazione con espresso riguardo a detta statuizione (ad es. da parte del vincitore che lamenti una impropria compensazione ovvero una liquidazione inferiore al minimo previsto o anche da parte del soccombente che lamenti una liquidazione eccessiva). In tal caso non vi è ragione alcuna (giuridica, logica e/o "pratica") per escludere l'impugnabilità dell'ordinanza in questione, risultando peraltro difficil-

mente condivisibili (non fosse altro perchè “improprie” e comunque idonee a moltiplicare il numero dei processi e dei giudici chiamati a conoscerne) impugnazioni alternative da proporsi in sede esecutiva o attraverso apposito giudizio di cognizione (con tutte le impugnazioni relativamente previste).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono è ora possibile passare all'esame dei due motivi di gravame proposti avverso l'ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.*

Come già evidenziato, col primo di tali motivi la ricorrente, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi in ordine al quarto motivo di gravame, denuncia in proposito (non l'omessa pronuncia bensì) la violazione dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 111 Cost., quarto comma nonchè dagli artt. 134 e 348 *ter c.p.c.*

In proposito devono qui innanzitutto richiamarsi tutte le ragioni sopra esposte circa l'incompatibilità della denuncia del vizio di omessa pronuncia con il contenuto e la struttura della decisione *ex art. 348 ter c.p.c.*, ragioni evidentemente considerate dalla stessa ricorrente nell'articolare la censura di violazione dell'obbligo di motivazione (e non di omessa pronuncia). Inoltre, con riguardo ad entrambi i motivi di ricorso (pure nel secondo motivo denunciandosi violazione dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge), occorre ribadire che, essendo il merito ridiscutibile attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado e non essendo pertanto in proposito configurabile la definitività richiesta per il ricorso *ex art. 111 Cost.*, settimo comma, le problematiche concernenti la motivazione dell'ordinanza impugnata possono essere affrontate in sede di impugnazione dell'ordinanza *ex art. 348 ter c.p.c.* (non attraverso la denuncia di un *error in iudicando*, quindi di un “vizio di motivazione” - o quel che resta di esso dopo l'ultima riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5 - bensì) solo attraverso la denuncia di violazione della legge processuale che sancisce l'obbligo di motivazione, denuncia che, in entrambi i motivi, è stata peraltro ammissibilmente proposta nei suddetti termini dall'odierna ricorrente. In ordine alla violazione dell'obbligo di motivazione (quindi delle norme processuali, anche costituzionali, che lo impongono) queste sezioni unite si sono recentemente pronunciate con la sentenza n. 8053 del 2014 sopra richiamata, la quale, in ordine alle modifiche apportate all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5 dal d.l. n. 83 del 2012, ha confermato la piena attualità della risalente giurisprudenza che (prima della modifica dell'art. 360 c.p.c., u.c. ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006) risolse il problema dell'impugnabilità per mancanza di motivazione dei provvedimenti diversi dalle sentenze mediante l'applicazione diretta dell'art. 111 Cost., in particolare ritenendo che nella violazione di legge - per la quale, a norma del citato art. 111, è sempre ammesso il ricorso per cassazione- deve considerarsi compresa la violazione anche delle norme processuali e che, ai

fini dell'applicazione diretta del precetto costituzionale nei casi in cui la legge ordinaria fosse lacunosa, il ricorso per cassazione riguardante la motivazione trova la sua disciplina nella connessione delle due previsioni contenute nel medesimo art. 111 Cost. (generalizzata ricorribilità per violazione di legge ed obbligatorietà della motivazione).

In tali termini, pertanto, già alcuni decenni orsono la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha ricompreso fra le violazioni di legge denunciabili in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'inottemperanza all'obbligo di rendere palesi i motivi delle decisioni, ed il recente arresto delle sezioni unite, sempre rifacendosi a risalenti ed ormai consolidati orientamenti espressi dalle medesime sezioni unite (v. tra le altre su n.5888 del 1992) ha confermato che la violazione del dovere di motivazione deve ravvisarsi non solo nei casi di mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico ma anche nei casi in cui l'esposizione della motivazione non sia idonea a rivelare la *ratio decidendi*, anche sotto l'aspetto del fatto, situazioni che si verificano nelle ipotesi di motivazione apparente, contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

È inoltre da sottolineare che già la richiamata s.u. n. 5888 del 1992 (come ripresa e condivisa da s.u. n. 8053 del 2014) aveva precisato che nelle ipotesi suddette occorre avere riguardo al provvedimento in sè, indipendentemente da qualsiasi riferimento a dati estranei alle argomentazioni addotte dal giudice a sostegno della decisione impugnata, dovendo il vizio logico della motivazione, la lacuna o l'aporia che si assumono inficiarla fino al punto di renderne apparente il supporto argomentativo, essere desumibili dallo stesso tessuto argomentativo attraverso cui essa si sviluppa.

Sulla base della univoca giurisprudenza di queste sezioni unite, sia remota che più recente, non può pertanto esservi dubbio che la violazione del dovere di motivazione è riscontrabile solo nelle ipotesi di totale mancanza della motivazione dal punto di vista materiale e grafico ovvero nelle ipotesi ad esse assimilabili, ossia quando, pur essendovi una motivazione in senso materiale e grafico, essa non contiene una effettiva esposizione delle ragioni poste a base della decisione perchè propone contrasti irriducibili fra affermazioni inconciliabili ovvero si presenta perplessa o comunque risulta obiettivamente incomprensibile e quindi non idonea a rivelare la *ratio decidendi*, essendo peraltro necessario che tale situazione risulti esclusivamente dal medesimo testo della sentenza senza che sia necessario il raffronto con uno o più atti processuali.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto deve affermarsi l'infondatezza dei motivi di ricorso in esame, in quanto nella specie oggettivamente sussiste, dal punto di vista materiale e grafico, una motivazione della ordinanza impugnata, e tale motivazione - benchè assai sintetica, in rapporto alle caratteristiche di un provvedimento come l'ordinanza ed in relazione alle precipuità di un

giudizio complessivo di tipo prognostico quale quello disciplinato dagli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. - non risulta di per sè (perciò prescindendo dal raffronto con la sentenza di primo grado e l'atto d'appello) illogica, contraddittoria o perplessa al punto di renderla incomprensibile. L'infondatezza di entrambi i motivi sopra esposti comporta il rigetto del ricorso proposto avverso l'ordinanza pronunciata dai giudici d'appello.

6. Col ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado, affidato ad un unico motivo, la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss., censura l'interpretazione resa nella sentenza impugnata dal giudice di primo grado in ordine all'accordo transattivo intervenuto tra le parti per violazione del canone ermeneutico costituito dalla interpretazione letterale (da intendersi come criterio pur sempre prioritario di orientamento nella ricostruzione della comune volontà dei contraenti) nonchè per violazione del principio dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, attesa la chiarezza ed univocità delle espressioni rinvenibili nell'atto in questione nel senso di manifestare la volontà di definire qualsiasi rapporto di debito/credito esistente tra le parti alla data del contratto di transazione, con conseguente necessità di considerare compresa in detta transazione anche la pretesa relativa agli automezzi della Zeudi oggetto di furto mentre si trovavano nel cantiere della Rizzani.

La censura è in parte inammissibile e in parte infondata.

È necessario premettere che, secondo l'univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l'interpretazione dei contratti e degli atti negoziali in genere, in quanto accertamento della comune volontà delle parti in essi espressasi, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito, dovendo il sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità limitarsi alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (nonchè, secondo la giurisprudenza anteriore alla modifica dell'art. 360 c.p.c., n. 5, al controllo della coerenza e logicità della motivazione, censura nella specie neanche proposta, avendo la società ricorrente, come sopra rilevato, denunciato soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale).

Deve pertanto escludersi che il ricorrente in cassazione possa di fatto, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge (artt. 1362 c.c. e ss.), chiedere al giudice di legittimità di procedere ad una nuova interpretazione dell'atto negoziale, ovvero cercare di far valere pretesi vizi logici della motivazione che sostiene l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla volontà delle parti espressasi nell'atto negoziale.

Secondo la concorde giurisprudenza di questo giudice di legittimità, inoltre, qualora deduca la violazione dei citati canoni interpretativi, il ricorrente deve precisare in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato, non essendo sufficiente un astratto richiamo ai criteri asseritamente violati e nep-

pure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti che, benchè genericamente riferibile alla violazione denunciata, si riduca, come nella specie, alla mera (benchè energicamente ribadita) prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza impugnata (v. Cass. n. 25728 del 2013 e, tra le altre, Cass. n. 1754 del 2006).

Tanto premesso sul piano della ammissibilità della censura, è poi da rilevare che in ricorso l'interpretazione letterale viene prospettata come criterio prioritario di orientamento per l'individuazione della comune volontà dei contraenti, mentre in proposito la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 13083 del 2009) non ha mancato di rilevare che l'art. 1362 c.c. impone all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole (in ciò differenziandosi dall'art. 12 preleggi che, nell'interpretazione della legge, assegna un valore prioritario al dato letterale, individuando, quale ulteriore elemento, l'intenzione del legislatore), ed ha altresì sottolineato che nell'interpretazione del contratto il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo, giacchè il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando, in ipotesi, le espressioni appaiano di per sè "chiare" e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che anche un'espressione prima facie chiara potrebbe non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (v. Cass. n. 12120 del 2005).

È poi appena il caso di aggiungere che l'art. 1362 c.c. cit., secondo comma, precisa che per determinare la comune intenzione delle parti si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre l'art. 1363 c.c. prevede che le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Nella specie il giudice di merito ha ricostruito la comune intenzione delle parti senza, appunto, limitarsi alla interpretazione letterale (pure giustamente presa in considerazione) ma in parte affiancando ad essa sia la valutazione del comportamento complessivo delle parti sia l'interpretazione "complessiva" delle previsioni contrattuali nel loro contesto (le une per mezzo delle altre).

A fronte di questo normativamente corretto percorso esegetico (e peraltro, ripetersi, senza proporre censure sul piano della motivazione con riguardo all'accertamento in fatto) il ricorrente si limita a contrapporre un risultato

ermeneutico diverso da quello al quale è pervenuto il giudice di primo grado e fondato esclusivamente sulla asserita chiarezza ed univocità del testo letterale, che di per sè determinerebbe altresì la violazione del canone dell'interpretazione del contratto secondo buona fede, senza che peraltro venga precisato, neppure con riguardo alla denuncia di violazione di tale canone ermeneutico, in quale modo il ragionamento del giudice se ne sia discostato.

Dall'argomentare che precede discende la reiezione anche del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado.

7. Ottemperando al disposto dell'art. 384 c.p.c., primo comma (nel testo risultante dalla modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006, applicabile *ratione temporis*) si enuncia, con riguardo alla questione decisa in relazione al primo dei ricorsi esaminati, il seguente principio di diritto: "Avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c. è sempre ammissibile ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., settimo comma limitatamente ai vizi propri della medesima costituenti violazioni della legge processuale che risultino compatibili con la logica (e la struttura) del giudizio sotteso all'ordinanza in questione, dovendo in particolare escludersi tale compatibilità in relazione alla denuncia di omessa pronuncia su di un motivo di appello, attesa la natura complessiva del giudizio prognostico, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza nonchè a tutti i motivi di ciascuna impugnazione, e potendo, in relazione al silenzio serbato in sentenza su di un motivo di censura, eventualmente porsi (nei termini e nei limiti in cui possa rilevare sul piano impugnatorio) soltanto un problema di motivazione".
Il contrasto e le dissonanze riscontrate nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle problematiche esaminate nonchè la novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative ad entrambi i ricorsi (*Omissis*).